



CITTÀ DI MONCALIERI

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del

14 GIUGNO 2016



CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Segreteria Generale
Tel. 011/6401 254 fax 011/64 12 46

SEGR/MG/sc

Prot. n. *32322*
2016/01.05.01/2

li, - 7 GIU. 2016

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale

Ai Signori CONSIGLIERI COMUNALI
LORO SEDI

Il Consiglio Comunale è convocato nella sede municipale

per le ore 18.30 di MARTEDÌ 14 GIUGNO 2016

nell'apposita sala delle adunanze per discutere e deliberare sugli argomenti di cui
all'allegato ordine del giorno.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
dr. Diego ARTUSO

ORDINE DEL GIORNO

14 giugno 2016

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco
2. Comunicazione deliberazioni della Giunta Comunale n. 128 del 21/4/2016, n. 152 del 12/5/2016 e n. 171 del 19/5/2016
3. Question time
4. Interrogazioni
5. Proposta di approvazione per l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale
6. Presa d'atto delle modifiche apportate al vigente P.R.G.C. dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 69-2679 del 21.12.2015
7. Art. 194 D.lgs. 267/00 – Riconoscimento della legittimità di debito fuori Bilancio – Ufficio Polizia Locale
8. Regolamento Generale delle entrate comunali – Modifica
9. Modifiche al Regolamento Comunale sulle sale giochi e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco a seguito entrata in vigore Legge Regionale n. 9/2016
10. Esame mozione ad oggetto: “Portaborse ovvero Dirigente a tempo determinato Unità Progetti Speciali di Mandato”
11. Esame mozione ad oggetto: “Richiesta di osservanza della delibera Giunta Comunale 207 del 2007 e realizzazione di via della Croce Rossa Italiana (C.R.I.)”
12. Esame mozione ad oggetto: “Fornitura dei sacchetti gialli per la raccolta plastica”
13. Esame mozione ad oggetto: “Campo sportivo di Tetti Piatti”
14. Esame mozione ad oggetto: “Assegnazione gratuita di locali e strutture comunali e loro utilizzo”
15. Esame mozione ad oggetto: “Controllo delle condizioni dei veicoli adibiti al servizio pubblico di linea”
16. Esame mozione ad oggetto: “Nomina prioritaria di disoccupati, inoccupati, studenti e persone a basso reddito come scrutatori elettorali e turnazione scrutatori”
17. Esame mozione ad oggetto: “Patto con il cittadino (baratto amministrativo)”
18. Esame mozione ad oggetto: “Chiesa abbandonata Borgata Tagliaferro”
19. Esame mozione ad oggetto: “Giardini pubblici di Tagliaferro”
20. Esame mozione ad oggetto: “Giardino giochi di Tetti Piatti”
21. Esame mozione ad oggetto: “Giardini pubblici Tetti Rolle”
22. Esame mozione ad oggetto: “Co-Working ed impegno nel sostegno delle Start-Up, dell'innovazione e del lavoro”
23. Esame mozione ad oggetto: “Sgombero Movicentro di strada Brandina a seguito di richieste di Ferservizi”
24. Esame mozione ad oggetto: “Superficiale ed inadeguata cura delle rotatorie stradali”

25. Esame mozione ad oggetto: "Perché i cittadini moncalieresi hanno pagato € 35.596,73 per i consumi di acqua del campo nomadi di strada Carignano?"
26. Esame mozione ad oggetto: "Videosorveglianza area ingresso Ecocentro"
27. Esame mozione ad oggetto: "TTip"
28. Esame mozione ad oggetto: "Risoluzione definitiva inquinamento acustico in corso Trieste"
29. Esame mozione ad oggetto: "In un periodo di intensa crisi economica può ritenersi giusto ridurre lo stipendio mensile di € 2.342,64 concesso al Presidente del Consiglio comunale dai Consiglieri del Partito Democratico, dei Moderati, di È Tempo e del Gruppo Misto?"
30. Esame ordine del giorno ad oggetto: "Ospedale Unico di zona dell'ASL TO5"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dr. Diego ARTUSO

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name of the President of the Council.

ELENCO INTERROGAZIONI
CONSIGLIO COMUNALE
14 GIUGNO 2016

- 4.1) prot. n. 67663 del 3/12/2015
Posizione posti nell'aula del Consiglio Comunale
- 4.2) prot. n. 28059 del 16/5/2016
Messa in sicurezza incrocio str. Palera e via Ferrari
- 4.3) prot. n. 30913 del 30/5/2016
Verifica e manutenzione facciata e portico Palazzo Civico
- 4.4) prot. n. 30922 del 30/5/2016
Disservizi raccolta rifiuti
- 4.5) prot. n. 30928 del 30/5/2016
Bocciofila di via Giordana 7
- 4.6) prot. n. 31799 del 6/6/2016
Carenza loculi cimiteriali Cimitero centrale via Torino

1



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

TIPO ATTO: Comunicazioni

Id. Documento: 2044978

Fascicolo 2016 01.05.02/000007

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO

Rilevanza Contabile: NO

2



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

TIPO ATTO: Comunicazioni

Id. Documento: 2044981
Fascicolo 2016 01.05.02/000007

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 21/4/2016, N. 152 DEL 12/5/2016 E N. 171 DEL 19/5/2016

Rilevanza Contabile: NO

Il Presidente del Consiglio COMUNICA che la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 166, del comma 5-bis dell'art. 175 e dell'art. 176 del D.Lgs 167/2000 e s.m.i., ha adottato le seguenti deliberazioni:

- **n. 128 del 21.04.2016**, allegata al presente provvedimento, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016/18: 1^ variazione di cassa
- **n. 152 del 12 maggio 2016**, allegata al presente provvedimento, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016 – Variazioni compensative spese di personale
- **n. 171 del 19 maggio 2016**, allegata al presente provvedimento, ad oggetto: "Conciliazioni per contenziosi pendenti – prelievo dal fondo di riserva"



CITTÀ DI MONCALIERI

(RAGBIL)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 128 / 2016

Fascicolo 2016 05.03.01/000006

Uff. RAGBIL

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/18: 1^ VARIAZIONE DI CASSA

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 14:30 nella solita sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Paolo MONTAGNA	Sindaco	PRESENTE
Giuseppe MESSINA	Assessore	PRESENTE
Silvia DI CRESCENZO	Assessore	ASSENTE
Davide GUIDA	Assessore	PRESENTE
Laura POMPEO	Assessore	PRESENTE
Angelo FERRERO	Assessore	PRESENTE
Silvano COSTANTINO	Assessore	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Su proposta dell'Assessore al bilancio Angelo FERRERO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22.12.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016, del bilancio pluriennale 2016/2018 e della relazione previsionale programmatica;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2016 di approvazione del PEG finanziario per l'esercizio 2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione, assunta in data odierna, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31/12/2015 con contestuale adeguamento delle previsioni del bilancio 2016/2018;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione della sopra richiamata deliberazione si rende necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni in conto competenza e in conto residui, così come riportato nell'allegato "A";

DATO che ai sensi dell'art. 175 – comma 5 bis – lett. d) del D.lgs. 267/2000 le variazioni agli stanziamenti di cassa possono essere effettuate dalla Giunta Comunale;

RILEVATO altresì che, ai sensi del comma 1 art. 239 del TUEL, per il presente atto non è necessaria l'acquisizione del parere dei revisori;

TUTTO ciò premesso,

FATTE proprie le argomentazioni del relatore e ritenuto di procedere ad apportare le dovute variazioni agli stanziamenti di cassa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

SI PROPONE AFFINCHE' LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

1. Di apportare al bilancio di previsione 2016/2018, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, le variazioni agli stanziamenti di cassa così come meglio specificate nel prospetto di variazione: "allegato A) che verrà trasmesso al Tesoriere;
2. Di apportare altresì le stesse variazioni previste al punto 1) al peg finanziario così come risulta nell'allegato "B";
3. Di dare atto che, apportate le variazioni sopra indicate, il fondo di cassa non risulta negativo registrando nel fondo di cassa iniziale l'importo di €.43.072.857,27, nell'entrata l'importo di €. 58.241.037,48, nella spesa l'importo di €. 75.972.438,60.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli allegati A) e B) della deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 21/4/2016, considerato il loro eccessivo volume cartaceo, sono depositate agli atti del Consiglio Comunale del 14/6/2016 presso l'Ufficio Segreteria Generale.

-2|5-



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Giunta FD

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/18: 1^ VARIAZIONE DI CASSA

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2031173** del **18/04/2016***

Data 19/04/2016

Il Dirigente del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
MIGLIETTA CINZIA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/18: 1^ VARIAZIONE DI CASSA

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° 2031173 del 18/04/2016*

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Paolo MONTAGNA

(firmato digitalmente)



IL SEGRETARIO GENERALE

Donatella MAZZONE

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

(PERS)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152 / 2016

Fascicolo 2016 05.03.01/000001

Uff. PERS

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VARIAZIONI COMPENSATIVE SPESE
DI PERSONALE**

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 15:00 nella solita sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Paolo MONTAGNA	Sindaco	PRESENTE
Giuseppe MESSINA	Assessore	PRESENTE
Silvia DI CRESCENZO	Assessore	PRESENTE
Davide GUIDA	Assessore	PRESENTE
Laura POMPEO	Assessore	ASSENTE
Angelo FERRERO	Assessore	PRESENTE
Silvano COSTANTINO	Assessore	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Su proposta dell'Assessore al Personale;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 178 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione 2016 -2020 e la deliberazione n. 179 del 22.12.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2016-2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 344 in data 29.10.2015 ad oggetto "Riorganizzazione del Comune - Modifica macrostruttura organizzativa" con la quale è stata approvata la macrostruttura derivante dalla riorganizzazione dell'Ente e sono stati, tra l'altro, istituiti il Settore Gare appalti ed acquisti ed il Settore Gestione e sviluppo del territorio";

DATO ATTO che lo schema di bilancio redatto rispecchia la situazione antecedente alla nuova macrostruttura e alle assegnazioni di personale effettive alla data del 1.1.2016 e che occorre spostare gli stanziamenti previsti per garantire la corretta allocazione degli stanziamenti rispetto alla classificazione della spesa;

VISTO il comma 5-bis dell'art. 175 del d.lgs. 167/2000 il quale, alla lett. c) dispone che l'organo esecutivo, con provvedimento amministrativo, approva le variazioni al piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerato nel bilancio:

.....*omissis*.....

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno dell'Ente;

.....*omissis*.....

TUTTO ciò premesso;

SI PROPONE AFFINCHE' LA GIUNTA COMUNALE

FATTE proprie le argomentazioni del relatore;

VISTI gli artt. 42 e 175, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal D.lgs, 118/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 178 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione 2016 -2020 e la deliberazione n. 179 del 22.12.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2016-2018;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 4 dell'11 gennaio 2016 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Peg finanziario per l'esercizio 2016 assegnando altresì le risorse finanziarie ed umane ai centri di responsabilità;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 1 art. 239 del TUEL, per il presente atto non è necessario l'acquisizione del parere dei revisori;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERI

1. Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale al Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati, meglio specificata nei prospetti di variazione: "ALLEGATO A) predisposti dal Servizio Ragioneria secondo le indicazioni di cui all' ALLEGATO B)" trasmesso dal Servizio proponente e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che, apportate le variazioni sopraindicate, vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio, in ordine alle norme sulla contabilità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
3. Di comunicare la presente delibera al primo Consiglio comunale utile.
4. Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Giunta FD

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VARIAZIONI COMPENSATIVE SPESE DI PERSONALE

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2037440** del **10/05/2016**
Data 12/05/2016*

*Il Dirigente del
SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE
MAZZONE DONATELLA*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VARIAZIONI COMPENSATIVE SPESE
DI PERSONALE**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2037440** del **10/05/2016***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Paolo MONTAGNA

(firmato digitalmente)



IL SEGRETARIO GENERALE

Donatella MAZZONE

(firmato digitalmente)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016	
		in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma 02 - Segreteria generale					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
	<i>previsione di competenza</i>	682.820,00	0,00	-84.463,00	598.357,00
	<i>previsione di cassa</i>	711.844,82	0,00	-84.463,00	627.381,82
TOTALE PROGRAMMA 02					
	<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
	<i>previsione di competenza</i>	682.820,00	0,00	-84.463,00	598.357,00
	<i>previsione di cassa</i>	711.844,82	0,00	-84.463,00	627.381,82
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.215.701,51	0,00	-17.175,00	1.198.526,51
	<i>previsione di cassa</i>	1.217.086,78	0,00	-17.175,00	1.199.911,78
TOTALE PROGRAMMA 03					
	<i>residui presunti</i>	1.861,07	0,00	0,00	1.861,07
	<i>previsione di competenza</i>	1.215.701,51	0,00	-17.175,00	1.198.526,51
	<i>previsione di cassa</i>	1.217.562,58	0,00	-17.175,00	1.200.387,58
Programma 06 - Ufficio tecnico					
Titolo 1					
	<i>residui presunti</i>	58.456,88	0,00	0,00	58.456,88
	<i>previsione di competenza</i>	975.959,78	0,00	-34.632,00	941.327,78
	<i>previsione di cassa</i>	1.026.349,90	0,00	-34.632,00	991.717,90
TOTALE PROGRAMMA 06					
	<i>residui presunti</i>	137.635,05	0,00	0,00	137.635,05
	<i>previsione di competenza</i>	1.154.739,73	0,00	-34.632,00	1.120.107,73
	<i>previsione di cassa</i>	1.264.308,02	0,00	-34.632,00	1.229.676,02
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	917.622,00	117.955,00	0,00	1.035.577,00
<i>previsione di cassa</i>	923.018,92	117.955,00	0,00	1.040.973,92
TOTALE PROGRAMMA 07				
<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	917.622,00	117.955,00	0,00	1.035.577,00
<i>previsione di cassa</i>	923.018,92	117.955,00	0,00	1.040.973,92

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	630.422,02	8.840,00	0,00	639.262,02
<i>previsione di cassa</i>	686.079,30	8.840,00	0,00	694.919,30
TOTALE PROGRAMMA 10				
<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	630.422,02	8.840,00	0,00	639.262,02
<i>previsione di cassa</i>	686.079,30	8.840,00	0,00	694.919,30

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	433.715,24	0,00	0,00	433.715,24
<i>previsione di competenza</i>	4.291.322,45	0,00	-112.252,00	4.179.070,45
<i>previsione di cassa</i>	4.125.218,62	0,00	-112.252,00	4.012.966,62
TOTALE PROGRAMMA 11				
<i>residui presunti</i>	439.681,04	0,00	0,00	439.681,04
<i>previsione di competenza</i>	4.293.322,45	0,00	-112.252,00	4.181.070,45
<i>previsione di cassa</i>	4.133.184,42	0,00	-112.252,00	4.020.932,42
TOTALE MISSIONE 01				
<i>residui presunti</i>	1.189.210,08	0,00	0,00	1.189.210,08
<i>previsione di competenza</i>	12.100.254,83	126.795,00	-248.522,00	11.978.527,83
<i>previsione di cassa</i>	12.653.420,05	126.795,00	-248.522,00	12.531.693,05

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

 Programma 01 - Polizia locale e amministrativa
 Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	69.537,67	0,00	0,00	69.537,67
	<i>previsione di competenza</i>	1.974.921,25	0,00	-57.403,00	1.917.518,25
	<i>previsione di cassa</i>	2.043.315,34	0,00	-57.403,00	1.985.912,34
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.978.921,25	0,00	-57.403,00	1.921.518,25
	<i>previsione di cassa</i>	2.056.989,94	0,00	-57.403,00	1.999.586,94
TOTALE MISSIONE 03					
	<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
	<i>previsione di competenza</i>	1.978.921,25	0,00	-57.403,00	1.921.518,25
	<i>previsione di cassa</i>	2.056.989,94	0,00	-57.403,00	1.999.586,94

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

 Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	76.931,34	0,00	0,00	76.931,34
	<i>previsione di competenza</i>	1.190.419,00	32.008,00	0,00	1.222.427,00
	<i>previsione di cassa</i>	1.267.350,34	32.008,00	0,00	1.299.358,34
TOTALE PROGRAMMA 02					
	<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
	<i>previsione di competenza</i>	1.260.419,00	32.008,00	0,00	1.292.427,00
	<i>previsione di cassa</i>	1.352.350,34	32.008,00	0,00	1.384.358,34
TOTALE MISSIONE 05					
	<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
	<i>previsione di competenza</i>	1.260.419,00	32.008,00	0,00	1.292.427,00
	<i>previsione di cassa</i>	1.352.350,34	32.008,00	0,00	1.384.358,34

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

 Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio
 Titolo 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

 Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio
 Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.816,72	0,00	0,00	5.816,72
<i>previsione di competenza</i>	768.494,71	27.492,00	0,00	795.986,71
<i>previsione di cassa</i>	757.185,89	27.492,00	0,00	784.677,89
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	19.669,47	0,00	0,00	19.669,47
<i>previsione di competenza</i>	993.056,86	27.492,00	0,00	1.020.548,86
<i>previsione di cassa</i>	966.400,79	27.492,00	0,00	993.892,79
TOTALE MISSIONE 08				
<i>residui presunti</i>	78.892,70	0,00	0,00	78.892,70
<i>previsione di competenza</i>	2.132.731,72	27.492,00	0,00	2.160.223,72
<i>previsione di cassa</i>	2.165.298,88	27.492,00	0,00	2.192.790,88

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

 Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 Titolo 1

<i>residui presunti</i>	637.694,28	0,00	0,00	637.694,28
<i>previsione di competenza</i>	1.196.815,00	89.720,00	0,00	1.286.535,00
<i>previsione di cassa</i>	1.834.509,28	89.720,00	0,00	1.924.229,28
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	789.468,13	0,00	0,00	789.468,13
<i>previsione di competenza</i>	1.982.718,82	89.720,00	0,00	2.072.438,82
<i>previsione di cassa</i>	2.767.186,95	89.720,00	0,00	2.856.906,95
TOTALE MISSIONE 09				
<i>residui presunti</i>	3.552.193,65	0,00	0,00	3.552.193,65
<i>previsione di competenza</i>	14.249.689,36	89.720,00	0,00	14.339.409,36
<i>previsione di cassa</i>	16.553.779,83	89.720,00	0,00	16.643.499,83

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 Titolo 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	152.773,58	0,00	0,00	152.773,58
	<i>previsione di competenza</i>	2.143.003,85	29.910,00	0,00	2.172.913,85
	<i>previsione di cassa</i>	2.295.777,43	29.910,00	0,00	2.325.687,43
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	194.641,84	0,00	0,00	194.641,84
	<i>previsione di competenza</i>	2.339.580,08	29.910,00	0,00	2.369.490,08
	<i>previsione di cassa</i>	2.534.221,92	29.910,00	0,00	2.564.131,92
TOTALE MISSIONE 12					
	<i>residui presunti</i>	1.174.747,49	0,00	0,00	1.174.747,49
	<i>previsione di competenza</i>	7.835.543,30	29.910,00	0,00	7.865.453,30
	<i>previsione di cassa</i>	8.596.752,76	29.910,00	0,00	8.626.662,76
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	6.166.187,53	0,00	0,00	6.166.187,53
	<i>previsione di competenza</i>	39.557.559,46	305.925,00	-305.925,00	39.557.559,46
	<i>previsione di cassa</i>	43.378.591,80	305.925,00	-305.925,00	43.378.591,80
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	10.393.099,38	0,00	0,00	10.393.099,38
	<i>previsione di competenza</i>	69.043.743,78	305.925,00	-305.925,00	69.043.743,78
	<i>previsione di cassa</i>	75.972.438,60	305.925,00	-305.925,00	75.972.438,60

92/6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 02 - Segreteria generale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
<i>previsione di competenza</i>	668.776,00	0,00	-84.463,00	584.313,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
<i>previsione di competenza</i>	668.776,00	0,00	-84.463,00	584.313,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
<i>previsione di competenza</i>	1.205.498,00	0,00	-17.175,00	1.188.323,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				
<i>residui presunti</i>	1.861,07	0,00	0,00	1.861,07
<i>previsione di competenza</i>	1.205.498,00	0,00	-17.175,00	1.188.323,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 06 - Ufficio tecnico

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	58.456,88	0,00	0,00	58.456,88
<i>previsione di competenza</i>	862.159,72	0,00	-34.632,00	827.527,72
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06				
<i>residui presunti</i>	137.635,05	0,00	0,00	137.635,05
<i>previsione di competenza</i>	910.959,72	0,00	-34.632,00	876.327,72
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	613.622,00	117.955,00	0,00	731.577,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07				
<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	613.622,00	117.955,00	0,00	731.577,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	610.951,00	8.840,00	0,00	619.791,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10				
<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	610.951,00	8.840,00	0,00	619.791,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	433.715,24	0,00	0,00	433.715,24
<i>previsione di competenza</i>	3.801.816,82	0,00	-112.252,00	3.689.564,82
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11				
<i>residui presunti</i>	439.681,04	0,00	0,00	439.681,04
<i>previsione di competenza</i>	3.803.816,82	0,00	-112.252,00	3.691.564,82
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01				
<i>residui presunti</i>	1.189.210,08	0,00	0,00	1.189.210,08
<i>previsione di competenza</i>	9.987.924,29	126.795,00	-248.522,00	9.866.197,29
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa
 Titolo 1

<i>residui presunti</i>	69.537,67	0,00	0,00	69.537,67
<i>previsione di competenza</i>	1.972.740,00	0,00	-57.403,00	1.915.337,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
<i>previsione di competenza</i>	1.972.740,00	0,00	-57.403,00	1.915.337,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03				
<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
<i>previsione di competenza</i>	1.972.740,00	0,00	-57.403,00	1.915.337,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 Titolo 1

<i>residui presunti</i>	76.931,34	0,00	0,00	76.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.172.718,00	32.008,00	0,00	1.204.726,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.207.718,00	32.008,00	0,00	1.239.726,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05				
<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.207.718,00	32.008,00	0,00	1.239.726,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio
 Titolo 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

 Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio
 Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.816,72	0,00	0,00	5.816,72
<i>previsione di competenza</i>	731.108,54	27.492,00	0,00	758.600,54
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	19.669,47	0,00	0,00	19.669,47
<i>previsione di competenza</i>	812.508,54	27.492,00	0,00	840.000,54
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08				
<i>residui presunti</i>	78.892,70	0,00	0,00	78.892,70
<i>previsione di competenza</i>	839.961,54	27.492,00	0,00	867.453,54
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

 Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 Titolo 1

<i>residui presunti</i>	637.694,28	0,00	0,00	637.694,28
<i>previsione di competenza</i>	1.142.002,00	89.720,00	0,00	1.231.722,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	789.468,13	0,00	0,00	789.468,13
<i>previsione di competenza</i>	1.217.002,00	89.720,00	0,00	1.306.722,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09				
<i>residui presunti</i>	3.552.193,65	0,00	0,00	3.552.193,65
<i>previsione di competenza</i>	12.300.614,18	89.720,00	0,00	12.390.334,18
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 Titolo 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni agglomerate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni agglomerate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	152.773,58	0,00	0,00	152.773,58
	<i>previsione di competenza</i>	2.123.183,00	29.910,00	0,00	2.153.093,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	194.641,84	0,00	0,00	194.641,84
	<i>previsione di competenza</i>	2.123.183,00	29.910,00	0,00	2.153.093,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12					
	<i>residui presunti</i>	1.174.747,49	0,00	0,00	1.174.747,49
	<i>previsione di competenza</i>	6.890.933,00	29.910,00	0,00	6.920.843,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	6.166.187,53	0,00	0,00	6.166.187,53
	<i>previsione di competenza</i>	33.199.891,01	305.925,00	-305.925,00	33.199.891,01
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	10.393.099,38	0,00	0,00	10.393.099,38
	<i>previsione di competenza</i>	58.604.957,84	305.925,00	-305.925,00	58.604.957,84
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 02 - Segreteria generale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
<i>previsione di competenza</i>	668.776,00	0,00	-84.463,00	584.313,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	31.229,82	0,00	0,00	31.229,82
<i>previsione di competenza</i>	668.776,00	0,00	-84.463,00	584.313,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	1.385,27	0,00	0,00	1.385,27
<i>previsione di competenza</i>	1.215.498,00	0,00	-17.175,00	1.198.323,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				
<i>residui presunti</i>	1.861,07	0,00	0,00	1.861,07
<i>previsione di competenza</i>	1.215.498,00	0,00	-17.175,00	1.198.323,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 06 - Ufficio tecnico

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	58.456,88	0,00	0,00	58.456,88
<i>previsione di competenza</i>	874.093,00	0,00	-34.632,00	839.461,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06				
<i>residui presunti</i>	137.635,05	0,00	0,00	137.635,05
<i>previsione di competenza</i>	912.893,00	0,00	-34.632,00	878.261,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	954.622,00	117.955,00	0,00	1.072.577,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 07

<i>residui presunti</i>	5.396,95	0,00	0,00	5.396,95
<i>previsione di competenza</i>	954.622,00	117.955,00	0,00	1.072.577,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 10 - Risorse umane

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	610.951,00	8.840,00	0,00	619.791,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 10

<i>residui presunti</i>	55.657,28	0,00	0,00	55.657,28
<i>previsione di competenza</i>	610.951,00	8.840,00	0,00	619.791,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	433.715,24	0,00	0,00	433.715,24
<i>previsione di competenza</i>	3.798.566,82	0,00	-112.252,00	3.686.314,82
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 11

<i>residui presunti</i>	439.681,04	0,00	0,00	439.681,04
<i>previsione di competenza</i>	3.800.566,82	0,00	-112.252,00	3.688.314,82
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 01

<i>residui presunti</i>	1.189.210,08	0,00	0,00	1.189.210,08
<i>previsione di competenza</i>	10.346.257,57	126.795,00	-248.522,00	10.224.530,57
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	69.537,67	0,00	0,00	69.537,67
<i>previsione di competenza</i>	1.973.090,00	0,00	-57.403,00	1.915.687,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
<i>previsione di competenza</i>	1.973.090,00	0,00	-57.403,00	1.915.687,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03				
<i>residui presunti</i>	79.212,27	0,00	0,00	79.212,27
<i>previsione di competenza</i>	1.973.090,00	0,00	-57.403,00	1.915.687,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	76.931,34	0,00	0,00	76.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.181.718,00	32.008,00	0,00	1.213.726,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.216.718,00	32.008,00	0,00	1.248.726,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05				
<i>residui presunti</i>	91.931,34	0,00	0,00	91.931,34
<i>previsione di competenza</i>	1.216.718,00	32.008,00	0,00	1.248.726,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

 Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio
 Titolo 1

<i>residui presunti</i>	5.816,72	0,00	0,00	5.816,72
<i>previsione di competenza</i>	715.983,00	27.492,00	0,00	743.475,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	19.669,47	0,00	0,00	19.669,47
<i>previsione di competenza</i>	797.383,00	27.492,00	0,00	824.875,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08				
<i>residui presunti</i>	78.892,70	0,00	0,00	78.892,70
<i>previsione di competenza</i>	824.836,00	27.492,00	0,00	852.328,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

 Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 Titolo 1

<i>residui presunti</i>	637.694,28	0,00	0,00	637.694,28
<i>previsione di competenza</i>	1.142.002,00	89.720,00	0,00	1.231.722,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	789.468,13	0,00	0,00	789.468,13
<i>previsione di competenza</i>	1.239.002,00	89.720,00	0,00	1.328.722,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09				
<i>residui presunti</i>	3.552.193,65	0,00	0,00	3.552.193,65
<i>previsione di competenza</i>	11.138.202,00	89.720,00	0,00	11.227.922,00
<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 Titolo 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 17 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	152.773,58	0,00	0,00	152.773,58
	<i>previsione di competenza</i>	2.135.183,00	29.910,00	0,00	2.165.093,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	194.641,84	0,00	0,00	194.641,84
	<i>previsione di competenza</i>	2.135.183,00	29.910,00	0,00	2.165.093,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12					
	<i>residui presunti</i>	1.174.747,49	0,00	0,00	1.174.747,49
	<i>previsione di competenza</i>	6.503.012,00	29.910,00	0,00	6.532.922,00
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	6.166.187,53	0,00	0,00	6.166.187,53
	<i>previsione di competenza</i>	32.002.115,57	305.925,00	-305.925,00	32.002.115,57
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	10.393.099,38	0,00	0,00	10.393.099,38
	<i>previsione di competenza</i>	56.970.090,05	305.925,00	-305.925,00	56.970.090,05
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa



CITTA' DI MONCALIERI

Settore

Servizio

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Al Servizio Ragioneria

ANNO Richiesta Variazione BILANCIO

X

2016-2018 Richiesta Variazione PEG



x

Rideterminazione Delle Previsioni In USCITA (DA UTILIZZARE ANCHE PER RICHIEDERE LA CREAZIONE DI NUOVI CAPITOLI)

CdR assegnatario del budget	Resp del capitolo CdG (Imp)	Missione	Programma	CONTO FINANZIARIO				CAPITOLO		denominazione capitolo	variazione di competenza -/+	variazione di cassa -/+
				TITOLO	Macro aggregato	Voce di costo 3° liv	Voce di costo 4° liv	numero	art			
AC3100	AC3001	01	021	1	01	01	01	101500	000	retribuzioni servizio segreteria generale	-61.322,00	-61.322,00
AC3100	AC3001	01	021	1	01	02	01	101600	000	contributi su emolumenti segreteria generale	-17.854,00	-17.854,00
AC3100	AC3001	01	021	1	02	01	01	103000	000	irap su servizio di segreteria generale	-5.287,00	-5.287,00
AC3001	AC3001	01	021	1	01	01	01	103200	000	retribuzioni servizio personale	6.094,00	6.094,00
AC3001	AC3001	01	021	1	01	02	01	103300	000	contributi su emolumenti servizio personale	2.192,00	2.192,00
AC3001	AC3001	01	021	1	02	01	01	104100	000	irap servizio personale	554,00	554,00
AC2002	AC3001	01	021	1	01	01	01	104200	000	retribuzioni servizio ragioneria	-8.338,00	-8.338,00
AC2002	AC3001	01	021	1	01	02	01	104300	000	contributi su emolumenti servizio ragioneria	-2.261,00	-2.261,00
AC2002	AC3001	01	021	1	02	01	01	106450	000	irap su servizio ragioneria	-708,00	-708,00
AC1002	AC3001	01	021	1	01	01	01	104400	000	retribuzioni servizio provveditorato e centro stampa	-4.327,00	-4.327,00
AC1002	AC3001	01	021	1	01	02	01	104500	000	contributi su emolumento servizio provveditorato e centro stampa	-1.173,00	-1.173,00
AC1002	AC3001	01	021	1	02	01	01	106500	000	irap su servizio provveditorato e centro stampa	-368,00	-368,00
AC4100	AC3001	01	021	1	01	01	01	117900	000	retribuzione servizio tecnico	-26.722,00	-26.722,00
AC4100	AC3001	01	021	1	01	02	01	118000	000	contributi su emolumenti servizio tecnico	-5.706,00	-5.706,00
AC4100	AC3001	01	021	1	02	01	01	119550	000	irap su servizio tecnico	-2.204,00	-2.204,00
AC3301	AC3001	01	021	1	01	01	01	119800	000	retribuzione servizi demografici	85.619,00	85.619,00
AC3301	AC3001	01	021	1	01	02	01	119900	000	contributi su emolumenti servizi demografici	24.950,00	24.950,00

AC3301	AC3001	01	021	1	02	01	01	121150	000	Irapp su servizi demografici	7.386,00	7.386,00
AC0000	AC3001	01	021	1	01	01	01	122100	000	retribuzioni personale da destinare	-80.678,00	-80.678,00
AC0000	AC3001	01	021	1	01	02	01	122150	000	contributi su emolumenti personale da destinare	-24.580,00	-24.580,00
AC0000	AC3001	01	021	1	02	01	01	125150	000	Irapp su personale da destinare	-6.994,00	-6.994,00
AC5100	AC3001	01	021	1	01	01	01	126900	000	retribuzioni polizia municipale	-42.867,00	-42.867,00
AC5100	AC3001	01	021	1	01	02	01	127000	000	contributi su emolumenti polizia municipale	-11.541,00	-11.541,00
AC5100	AC3001	01	021	1	02	01	01	128400	000	Irapp su polizia municipale	-1.631,00	-1.631,00
AC5100	AC3001	01	021	1	01	01	01	128500	000	retribuzioni polizia commerciale	-241,00	-241,00
AC5100	AC3001	01	021	1	01	02	01	128600	000	contributi su emolumenti polizia commerciale	-1.038,00	-1.038,00
AC5100	AC3001	01	021	1	02	01	01	128850	000	Irapp su polizia commerciale	-85,00	-85,00
AC3200	AC3001	01	021	1	01	01	01	138800	000	retribuzione servizi culturali	23.601,00	23.601,00
AC3200	AC3001	01	021	1	01	02	01	138900	000	contributi su emolumenti servizi culturali	6.401,00	6.401,00
AC3200	AC3001	01	021	1	02	01	01	141200	000	Irapp su servizi culturali	2.006,00	2.006,00
AC4101	AC3001	01	021	1	01	01	01	152600	000	retribuzioni servizio ambiente	66.070,00	66.070,00
AC4101	AC3001	01	021	1	01	02	01	152700	000	contributi su emolumenti servizio ambiente	18.034,00	18.034,00
AC4101	AC3001	01	021	1	02	01	01	155050	000	Irapp su servizio ambiente	5.616,00	5.616,00
AC3200	AC3001	01	021	1	01	01	01	155300	000	retribuzione servizio asili nido	22.943,00	22.943,00
AC3200	AC3001	01	021	1	01	02	01	155400	000	contributi su emolumenti servizio asili nido	6.967,00	6.967,00
AC4004	AC3001	01	021	1	01	01	01	145920	000	retribuzioni servizio edilizia privata	20.165,00	20.165,00
AC4004	AC3001	01	021	1	01	02	01	145980	000	contributi su emolumenti servizio edilizia privata	5.611,00	5.611,00
AC4004	AC3001	01	021	1	02	01	01	147390	000	Irapp su servizio edilizia privata	1.716,00	1.716,00
TOTALI											0,00	0,00

SPOSTAMENTI DI PERSONALE TRA GLI UFFICI E SERVIZI

Moncalieri	3/5/2016											
										 Il proponente		
Visto: l'Assessore										 Il Dirigente		



CITTÀ DI MONCALIERI

(LEGALE)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 171 / 2016

Fascicolo 2016 05.03.01/000007

Uff. LEGALE

OGGETTO: CONCILIAZIONI PER CONTENZIOSI PENDENTI - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di Maggio alle ore 14:45 nella solita sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Paolo MONTAGNA	Sindaco	PRESENTE
Giuseppe MESSINA	Assessore	PRESENTE
Silvia DI CRESCENZO	Assessore	PRESENTE
Davide GUIDA	Assessore	PRESENTE
Laura POMPEO	Assessore	PRESENTE
Angelo FERRERO	Assessore	PRESENTE
Silvano COSTANTINO	Assessore	PRESENTE

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO Dott.ssa Federica DEYME

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Angelo Ferrero

Premesso che:

- con ricorso ex art. 1172 cod. civ., notificato in data 13.4.2012, prot. n. 18730 del 18.4.2012, depositato innanzi al Tribunale di Torino, sezione distacca di Moncalieri, la signora Lauricella Grazia chiedeva al Giudice adito, previa disposizione di consulenza tecnica d'ufficio, di ordinare al Comune di Moncalieri:
 - di effettuare opere di sostegno di sottoscarpa lungo la Via Monfalcone, nel tratto interessato dagli eventi franosi verificatisi nel marzo 2011 e riversatesi nell'abitazione nel giardino della ricorrente;
 - di realizzare, a partire dal Viale del Castello, un sistema di intercettazione, convogliamento ed allontanamento delle acque superficiali ricadenti sulle aree idraulicamente connesse con quella in oggetto;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 3.5.2012 il Sindaco veniva autorizzato a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nella suddetta causa, mediante la rappresentanza e difesa dell'Avv. Salvatore Mirabile, Responsabile dell'Avvocatura comunale;
- con ordinanza n. 467/2013 il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, prescriveva al Comune di Moncalieri:
 - l'esecuzione ed il completamento delle opere intraprese in corso di causa, nei termini indicati nella C.T.U. svoltasi in corso di giudizio;

Rilevato che:

con ricorso ex art. 612 C.p.c. notificato in data 15.1.2015 prot. n. 2409, la signora Lauricella chiedeva:

- che il Tribunale provvedesse, ex art. 612 C.p.c., il completamento dei lavori indicati nell'ordinanza del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri n. 467/2013, sopra evidenziata, mediante la nomina di un ufficiale giudiziario che provvedesse in merito;
- che il Tribunale condannasse il Comune di Moncalieri, ex art. 612 C.p.c., al pagamento della somma non inferiore ad € 100,00 al giorno sino al completamento delle opere indicate dell'ordinanza sopra richiamata n. 467/2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 30.1.2015 il Sindaco veniva autorizzato a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Torino, nella causa sopra citata, mediante la rappresentanza e difesa dell'Avv. Salvatore Mirabile, Responsabile dell'Avvocatura comunale.

Considerato che:

- con atto di citazione notificato all'Amministrazione comunale in data 5.4.2014, prot. n. 17244 del 7.4.2014, la signora Lauricella Grazia proponeva gravame innanzi il Tribunale Ordinario di Torino volto ad ottenere:
 - il risarcimento dall'Ente della somma pagata - pari ad € 16.481,05 - per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei danni causati dal dissesto della collina asseritamente verificatisi nel tratto antistante la propria abitazione;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 15.5.2014 il Sindaco veniva autorizzato a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Torino, nella causa sopra emarginata, mediante la rappresentanza e difesa dell'Avv. Salvatore Mirabile, Responsabile dell'Avvocatura comunale;
- con la medesima deliberazione n. 150 del 15.5.2014 il Sindaco, altresì veniva autorizzato a proporre, tramite il proprio difensore Avv. Salvatore Mirabile, domanda riconvenzionale nei confronti della signora Lauricella Grazia, qualora ritenuta necessaria per la migliore difesa dell'Ente.

Considerato che nel corso dei giudizi sono intervenute trattative al fine di procedere con idonea conciliazione delle liti pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Rilevato, altresì, che i Giudici titolari delle controversie hanno invitato le parti a procedere con la transazione delle vertenze.

Dato atto che il Dirigente del Settore Infrastrutture, competente per materia relativamente all'oggetto dei contenziosi sopra indicati ha comunicato a mezzo e-mail di voler aderire alla proposta transattiva.

Considerato che detta proposta prevede, fra l'altro, l'erogazione della somma pari ad € 16.790,00 e che la stessa non è attualmente reperibile sull'apposito capitolo di bilancio.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 179 del 22.12.2015 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario esercizi 2016/20'18 - Approvazione;
- la propria deliberazione n. 4 dell'11.1.2016 di approvazione Peg finanziario anno 2016.

Rilevato che la somma necessaria per far fronte alla suddetta conciliazione verrà imputata al capitolo 125192 ad oggetto "Spese di soccombenza/transazioni" che, ad oggi, risulta incapiente.

Dato atto che la somma necessaria per il pagamento della conciliazione de quo rientra fra le spese previste dall'art. 166, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto spesa non prevedibile, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Ente.

Rilevato, infatti, che l'imprevedibilità della spesa deriva dall'essere la stessa derivante dalla necessità di conciliare due vertenze pendenti innanzi al Tribunale Ordinario di Torino, il cui esito si profila essere sfavorevole al Comune.

Dato atto che la mancata conclusione della conciliazione comporterebbe la definizione giudiziale delle due controversie per le quali sussiste la seguente situazione:

- a) Causa relativa all'esecuzione dei lavori previsti dall'ordinanza n. 467/2013 del Tribunale di Moncalieri
 - la C.T.U. svoltasi nel corso del Giudizio ha quantificato i lavori ancora da eseguirsi a carico del Comune in € 22.000,00 circa;
 - costo della C.T.U.: € 3.781,02;
 - spese legali da rinfondere in caso di esito negativo della controversia allo stato non quantificato.
- b) Causa relativa al risarcimento del danno quantificata in atto di citazione in € 16.481,05;

- ordinanza del Tribunale che invita le parti alla transazione nei termini che seguono:
 - pagamento del Comune della somma pari ad € 8.240,53 oltre spese legali pari ad € 2.968,00;
 - domanda riconvenzionale del Comune quantificata nella perizia in € 8.750,00 per la quale sussiste un probabile difetto di giurisdizione oltre che una grave difficoltà in ordine al fondamento della domanda.

Rilevato che, come sopra evidenziato, le controversie pendenti si presentano di esito sfavorevole all'Amministrazione, con conseguente maggior aggravio di spese in caso di definizione giudiziale della lite.

Visto, altresì, l'art. 176 del TUEL ai sensi del quali i prelevamenti dal fondo di riserva possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascuno anno.

Ritenuto quindi necessario provvedere ad integrare dell'importo di € 16.790,00 il capitolo 125192 ad oggetto "spese di soccombenze/transazioni" del PEG finanziario 2016 - CODICE SIOPE 1803 "Transazioni (esclusa obbligazione principale) - CONTO FINANZIARIO U.1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso", mediante prelievo dal capitolo 125701 ad oggetto "Fondo di riserva vincolato (art. 3, c. 1, lett. g, dl 174/12)", ex art. 166, comma 2 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dal "Fondo di riserva di cassa" per il medesimo importo (euro 16.790,00), capitolo n. 125702 del bilancio in corso.

Vista la proposta che precede;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 29 ottobre 2015 con la quale è stata deliberata la nuova macrostruttura organizzativa a decorrere dall'1.1.2016, con conseguente attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali;

Visti gli artt. 48, 166 e 176 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 12 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 71 del 31.12.2015 di conferimento di incarico dirigenziale di Supporto - Segreteria Generale e Organi Istituzionali, Protocollo e Archivio, Personale, Organizzazione, URP al Segretario Generale, Dott.ssa Donatella Mazzone;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 179 del 22.12.2015 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario esercizi 2016/2018 - Approvazione";

Vista la propria deliberazione n. 4 dell'11.1.2016 di approvazione Peg finanziario anno 2016;

Visto che ai sensi dell'art. 48 del T.U. D.Lvo 18.8.2000 n. 267 la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario generale o dei Funzionari dirigenti;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE AFFINCHE' LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

1. Di dare atto che la somma necessaria per il pagamento della conciliazione con la signora Lauricella Grazia rientra fra le spese previste dall'art. 166, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto spesa non prevedibile, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Ente;
2. Di autorizzare, pertanto, il prelievo dal Fondo di Riserva Vincolato e dal Fondo di Riserva di Cassa per l'importo di € 16,790,00 come risulta nel prospetto che si allega al presente atto sotto la lett. A);
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio comunale per la comunicazione ai sensi dell'art. 166 del TUEL e dell'art. 12 del vigente Regolamento di Contabilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Moncalieri Proposta Giunta FD-solo per Avvocatura

OGGETTO: CONCILIAZIONI PER CONTENZIOSI PENDENTI - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2040437** del **18/05/2016***

Data 19/05/2016

Il Dirigente del
SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE
DEYME FEDERICA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: CONCILIAZIONI PER CONTENZIOSI PENDENTI - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2040437** del **18/05/2016***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Paolo MONTAGNA

(firmato digitalmente)



IL VICE SEGRETARIO

Federica DEYME

(firmato digitalmente)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 18 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 11 - Altri servizi generali				
Titolo 1				
	<i>residui presunti</i>	433.715,24	0,00	433.715,24
	<i>previsione di competenza</i>	4.154.070,45	16.790,00	4.170.860,45
	<i>previsione di cassa</i>	3.987.966,62	16.790,00	4.004.756,62
TOTALE PROGRAMMA 11				
	<i>residui presunti</i>	439.681,04	0,00	439.681,04
	<i>previsione di competenza</i>	4.157.070,45	16.790,00	4.173.860,45
	<i>previsione di cassa</i>	3.996.932,42	16.790,00	4.013.722,42
TOTALE MISSIONE 01				
	<i>residui presunti</i>	1.189.210,08	0,00	1.189.210,08
	<i>previsione di competenza</i>	12.995.241,68	16.790,00	13.012.031,68
	<i>previsione di cassa</i>	13.548.406,90	16.790,00	13.565.196,90

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 01 - Fondo di riserva

Titolo 1

2016-2017

Riferimento delibera: Variazione del: 19/05/2016 nr. 19 - PRELIEVO F.R.V. E F.R.C PER CONCILIAZIONI CONTENZ.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 18 Esercizio 2016	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2016
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 01 - Fondo di riserva

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	136.005,78	0,00	-16.790,00	119.215,78
<i>previsione di cassa</i>	136.005,78	0,00	-16.790,00	119.215,78
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	136.005,78	0,00	-16.790,00	119.215,78
<i>previsione di cassa</i>	136.005,78	0,00	-16.790,00	119.215,78
TOTALE MISSIONE 20				
<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	1.586.828,78	0,00	-16.790,00	1.570.038,78
<i>previsione di cassa</i>	1.582.923,78	0,00	-16.790,00	1.566.133,78
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
<i>residui presunti</i>	1.189.210,08	0,00	0,00	1.189.210,08
<i>previsione di competenza</i>	14.582.070,46	16.790,00	-16.790,00	14.582.070,46
<i>previsione di cassa</i>	15.131.330,68	16.790,00	-16.790,00	15.131.330,68
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				
<i>residui presunti</i>	10.393.099,38	0,00	0,00	10.393.099,38
<i>previsione di competenza</i>	70.028.554,85	16.790,00	-16.790,00	70.028.554,85
<i>previsione di cassa</i>	76.957.249,67	16.790,00	-16.790,00	76.957.249,67

9/12
 Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

3



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

TIPO ATTO: Question Time

Id. Documento: 2045019
Fascicolo

OGGETTO: QUESTION TIME

Rilevanza Contabile: NO

1

data del protocollo, Moncalieri

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0067663 Arrivo
Data 03/12/2015 - ore 08:39

Città di Moncalieri
Al Signor Sindaco
Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE
si richiede risposta in aula

1

OGGETTO:
ARGOMENTO RIDICOLO:
POSIZIONE POSTI NELL'AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- premesso che si ritiene che un Consiglio Comunale debba discutere di ben altri argomenti poiché, in casi differenti, si rasenta il ridicolo;
- premesso che si ritiene che il Presidente del Consiglio Comunale Dottor Diego Artuso non lasci alternativa;
- dato atto che, precedentemente la prima seduta del Consiglio Comunale al Sindaco e successivamente al Presidente, è stata manifestata la volontà che i Consiglieri Comunali del Partito Democratico Jennifer Furci e Mario Nesci siano posizionati uno accanto all'altro;
- dato atto che, visto il nulla di fatto, in data giovedì 15 ottobre 2015 tramite mail, tale richiesta è stata anche manifestata per iscritto;
- dato atto che ad oggi non si è avuta risposta;

SI INTERROGA

il Sindaco, ed il Presidente del Consiglio Comunale se lo vorrà, al fine di conoscere quali siano le motivazioni che non permettono di esaudire tale legittima richiesta.

Jennifer Furci
Diego Artuso

Jennifer Furci
Mario Nesci

- 1/1 -



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0028059 Arrivo

Data 16/05/2016 - ore 10:11

→ OR SEGR. GEN

OR Al Sig. Sindaco di Moncalieri

OR Al Sig. Presidente Consiglio Comunale

C. Al Segretario Comunale di Moncalieri

C. ASS. OSTANINO

C. Dott. BIANCATO

C. VU.UU. C. Dott. ORLANDI

4.2 OGGETTO: **INTERROGAZIONE** con risposta verbale in seduta consiliare.

Messa in sicurezza dell'incrocio tra Strada Palera e Via Ferrari. Realizzazione di una rotonda.

^^^

Il sottoscritto **Consigliere Comunale Gianfranco DEMONTIS** del gruppo consiliare "**Alleanza per Moncalieri**",

premessi che:

- l'incrocio tra Strada Palera e via Ferrari (Zona Sanda/Vadò, nei pressi del 45° Parallelo), è stato più volte segnalato, a cura di molti cittadini, per la sua **estrema pericolosità**, documentata dai numerosissimi incidenti stradali che in quel luogo puntualmente si verificano, dovuti probabilmente sia alla scarsa visibilità in un tratto di strada che è il punto di intersezione di due lunghi rettilinei sia al traffico che è andato ad intensificarsi nel corso del tempo (zona industriale - chiusura del sottovia ferroviario di Strada Sanda - presenza del 45° Parallelo ed altre realtà commerciali, tipo "*Mondoconvenienza*" etc.);
- lo scrivente è pienamente convinto della pericolosità del predetto incrocio in quanto, più volte, ha avuto modo di constatare, dal balcone della propria abitazione, il verificarsi di incidenti anche gravi,

→ 4.2 / 1 -

con propria **richiesta di Accesso agli Atti**, protocollata in data 27/01/2016, ha richiesto le seguenti informazioni e/o documenti utili allo "studio" di una possibile soluzione per porre rimedio o, comunque, migliorare la **sicurezza stradale nell'incrocio tra Strada Palera e via Ferrari**:

- a) copia della Convenzione o altra documentazione in cui (come gli era stato riferito da taluni cittadini), nel passato, sarebbe stata già valutata la possibilità di realizzare una "**rotonda**", a cura dell'azienda "**Mondoconvenienza**";
- b) nell'eventualità che sia stata effettivamente ipotizzata la realizzazione della "**rotonda**" di cui al precedente punto a), conoscere i motivi per cui essa sia stata stralciata e/o non portata a termine;
- c) conoscere se corrisponde a verità che in quell'incrocio, in una circostanza, sarebbe stata coinvolta in un incidente automobilistico anche un'autovettura della stessa Polizia Municipale;
- d) conoscere un **parere** del Comandante della Polizia Municipale circa la necessità che quell'incrocio venga presto dotato di misure atte a ridurre la pericolosità, attraverso una rotonda, un impianto semaforico od altro.

A seguito della richiesta di Accesso agli Atti indicata in premessa:


1. il **Corpo di Polizia Locale di Moncalieri**, con nota protocollata al nr. 10382 del 19/02/2016, ha scritto testualmente:

"In relazione alla sua richiesta prot. n° 0005226 del 28/01/16 ID n° 2005362, l'intestato Corpo di Polizia Locale esprime parere favorevole all'istituzione di rotatoria con immissione "a dare precedenza" nell'intersezione via Ferrari angolo strada Palera.

Si conclude confermando la circostanza che, nell'intersezione presa in esame, in passato (segnatamente maggio 2010) risultava verificarsi un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto un autoveicolo del Corpo";

2. il **Settore Gestione e Sviluppo del Territorio**, con nota n. 12599 del 29/02/2016, comunicava, tra l'altro, che:

- con DCC n. 103/14 del 17/10/14 il Consiglio Comunale competente circa la concessione di deroghe al PRGC per l'approvazione dell'intervento "**Mondoconvenienza**" di Moncalieri (proponente Soc. Peonia Mobili SRL) aveva prescritto l'obbligo del Proponente di **corrispondere all'Amministrazione Comunale un contributo economico aggiuntivo pari a 250.000 €.** finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione progettate dal medesimo Proponente ... etc. ... **sistemazione dell'intersezione tra via Ferrari e la Strada Palera e/o di altra opera di pubblica utilità ritenuta prioritaria dall'Amministrazione all'interno del distretto Vadò e/o lungo l'asse viario esistente di Strada Palera ... etc."**;

- 2 - 

- il predetto contributo "*aggiuntivo*" era stato quindi parametrato anzitutto sull'importo occorrente per l'eventuale realizzazione di due rotatorie, l'una tra via Postiglione e Via Vittime di Piazza della Loggia, l'altra tra la **Via Ferrari e Strada Palera**;
- il versamento del contributo economico aggiuntivo è stato rateizzato in n. **4 rate semestrali**, l'ultima delle quali andrà versata entro il mese di giugno 2016;
- le rotonde sono state progettate a livello di massima dalla società proponente affinché quei progetti potessero costituire raffronto per la determinazione del contributo economico "*aggiuntivo*" da corrispondere, mentre la realizzazione effettiva non è stata poi posta a carico della società, non costituendo esse né opere a scomputo, né opere funzionali all'apertura del negozio "Mondoconvenienza", potendo invece essere realizzate, se del caso, solo direttamente dal Comune;

3. infine, il **Settore Gestione Infrastrutture - Servizio Viabilità**, con nota ID 1851382 del 7/8/2014, esaminati gli atti progettuali, aveva già espresso, **parere favorevole** alla realizzazione della citata rotatoria, previo posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale ed altri obblighi.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto **Consigliere Comunale**,

CHIEDE


al Sig. Sindaco ed all'Assessore competente:

di conoscere se, a far data dal pagamento dell'ultima rata (prevista per il mese di giugno 2016) l'Amministrazione intende portare avanti quantomeno il progetto indicato in oggetto (**rotatoria nell'incrocio tra Strada Palera e via Ferrari**), indicandone i tempi presunti di attuazione.

Si ribadisce che il progetto (molto importante per la sicurezza stradale ed altrettanto molto sentito dai Cittadini) può essere reso possibile grazie al **contributo economico aggiuntivo pari a 250.000 €.** (già versato in tutto o in parte dalla società **Mondoconvenienza**), finalizzato alla realizzazione di una **rotatoria nell'intersezione tra via Ferrari e la Strada Palera** e/o di altra opera di pubblica utilità all'interno del **distretto Vadò e/o lungo l'asse viario esistente di Strada Palera.**

Moncalieri (TO), 16 maggio 2016

Il Consigliere Comunale (Alleanza per Moncalieri)



(Gianfranco DEMONTIS)



COMUNE DI MONCALIERI

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0030913 Arrivo
Data 30/05/2016 - ore 10:53

al Sig. Sindaco
della Città
di Moncalieri

al Sig. Presidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

al Sig. VicePresidente
del Consiglio comunale

Moncalieri, 17/05/2016

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

4.3 Oggetto: Palazzo Civico.

I Consiglieri Comunali di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia

PREMESSO

Che come si può ben vedere dalle fotografie allegate, non rappresenta sicuramente un buon biglietto da visita per la città;

ATTESO

Che questa situazione non si è creata nelle ultime settimane;

-4.3/1-



RILEVATO

Che l'evidente infiltrazione d'acqua sotto il pavimento della terrazza comunale ha provocato seri danni alla struttura in particolar modo sulla colonna che si affaccia su via Santa Croce;

CONSTATATO

Che numerosi parti dell'intonaco si sono staccati grazie all'umidità provocata dall'infiltrazione;

CONSIDERATO

Che come questi distacchi possono rappresentare un serio pericolo per pedoni e veicoli in transito ;


CHIEDONO

Al Sig. Sindaco ed all'Assessore competente:

- Provvedere con estrema urgenza ad affidare i lavori di verifica e di manutenzione della facciata e del porticato;
- Riferire entro breve tempo, costi e tempi di effettuazione dei lavori;

Si richiede urgente risposta in aula.

-4.3/2-






-9.3/4



- G.3/5 -



-4.3/6-



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0030922 Arrivo

Data 30/05/2016 - ore 10:59

al Sig. Sindaco
della Città
di Moncalieri

al Sig. Presidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

al Sig. VicePresidente
del Consiglio comunale

Moncalieri, 27/05/2016

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

4.4 Oggetto: Raccolta rifiuti.

I Consiglieri Comunali di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia,

PREMESSO

Che ultimamente la raccolta delle varie merceologie dei rifiuti nel Centro storico, non segue più il calendario fornito ai "sudditi", ma tale raccolta viene lasciata alla libera interpretazione di coloro che effettuano il servizio, senza che vi sia alcun controllo sul servizio stesso;

ATTESO

Che nonostante le ripetute segnalazioni al numero verde, le situazioni si ripetono costantemente, ad esempio la raccolta della RSU prevista per mercoledì 18/05 è stata effettuata il 20/05, la raccolta dell'organico prevista per la mattinata del 25/05 è stata effettuata solamente il 26/05;

RILEVATO

-4.4/1-



Che viene disatteso anche l'orario delle raccolte, così a volte i rifiuti permangono esposti in strada per tutta la giornata;

CONSTATATO

Infine che il numero verde costringe gli utenti a lunghe ed interminabili attese ed a sorbirsi inoltre lunghissimi ed incomprensibili messaggi sulla cosiddetta "normativa sulla privacy", (così si rispettano gli anziani). Ciò avviene indistintamente anche per le chiamate al numero dedicato ai cellulari quindi a pagamento;

CONSIDERATO

Che come al solito tutto questo avviene nell'assoluta e totale mancanza di considerazione per le esigenze dei "sudditi", ma solamente in funzione di salvaguardare l'immagine del "sistema";

CHIEDONO

Al Sig. Sindaco ed all'Assessore competente:

- Se è a conoscenza dei disservizi nella raccolta rifiuti e del numero verde nonché di quello a pagamento?
- Quali provvedimenti intende adottare?
- Quali e quante sanzioni sono state irrogate dall'inizio 2016 per tali disfunzioni, e di quale importo?

Si richiede urgente risposta in aula.

- G.4/2 -



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0030928 Arrivo
Data 30/05/2016 - ore 11:07

al Sig. Sindaco
della Città
di Moncalieri

al Sig. Presidente
del Consiglio comunale
di Moncalieri

al Sig. VicePresidente
del Consiglio comunale

Moncalieri, 17/05/2016

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

4.5 Oggetto: Bocciofila di via GIORDANA 7.

I Consiglieri Comunali di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia

PREMESSO

Che la succitata bocciofila è chiusa e abbandonata oramai da tempo;

ATTESO

Che lo stato di completo abbandono della struttura, oltre che essere un danno per l'edificio, è anche un ricettacolo di sporcizia;

RILEVATO

- 4.5/1 -



Che alle spalle della ex bocciofila, visto la noncuranza da parte dell'amministrazione, si è insediato l'ennesimo campo abusivo nomadi, compreso di 3 roulotte, alcuni furgoni e un imprecisato numero di persone;

CONSTATATO

Che tali "ospiti usufruiscono di luce ed acqua, che con ogni probabilità, attingono dai locali della ex bocciofila;

CONSIDERATO


Che come successo già in strada Carignano, queste utenze non sono state chiuse e disdette ;

CHIEDONO

Al Sig. Sindaco ed all'Assessore competente:

- l'amministrazione è a conoscenza dell'ennesimo campo abusivo sul territorio??
- quale controllo è stato effettuato in zona?
- a quanto ammontano le bollette delle utenze luce ed acqua dei locali interessati?
- come si intende provvedere affinché i giardini posti dietro la ex bocciofila siano nuovamente sgombri e usufruibili dalla cittadinanza?
- si ha intenzione di rimettere in funzione la ex bocciofila? Altrimenti, cosa si intende fare di questi locali?

Si richiede urgente risposta in aula.



EX BOCCIOFILA DI VIA GIORDANA 7

- 4.5 | 3. -





COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0031799 Arrivo
Data 06/06/2016 - ore 09:12

Al Sig. Sindaco di Moncalieri

Al Sig. Presidente Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale di Moncalieri

4.6 **OGGETTO: INTERROGAZIONE** con risposta verbale in seduta consiliare.
Cronica carenza di loculi presso il Cimitero Centrale di Strada Torino.

^ ^ ^

Il sottoscritto **Gianfranco DEMONTIS**, Consigliere Comunale e Capogruppo di "**Alleanza per Moncalieri**", rivolge a Lei, Signor Sindaco, affinché ne possa ricevere la risposta in Aula, la presente interrogazione che, per l'argomento che tratta, si accinge a scrivere con l'animo attraversato da forti, intensi e nobili sentimenti.

Nemmeno lontanamente sfiorato da pregiudizi o dalla volontà di sottolineare eventuali errori o carenze delle passate Amministrazioni e nella piena consapevolezza di affrontare una questione che, nulla possedendo di profili politici, va a collocarsi in un contesto animato da valori grandi ed universali, quali il dolore, la pietà umana ed il rispetto verso chi ci lascia, il sottoscritto:

P R E M E S S O

- che la ormai cronica carenza di loculi presso il Cimitero Centrale di Strada Torino non solo produce disagi nelle famiglie che affrontano il dolore e la mestizia di dover seppellire un proprio caro, ma introduce un ulteriore tratto di sofferenza a seguito della tumulazione provvisoria all'interno del Cimitero di Revigliasco;

-4.6/ 1 -

Gianfranco Demontis

- che il peso che si insinua nel comune sentire è tale da produrre una specie di pensiero dominante, spesso costituito dalla consapevolezza della provvisorietà della tumulazione e, quindi, di dover celebrare, negli anni avvenire, un altro funerale;
- che quanto appena descritto con sincera commozione non può essere oltremodo accettato né da Lei, né da chiunque, nell'ambito della struttura, potrà occuparsene operativamente;

C O N S I D E R A T O

- che, nella fattispecie, e per fortuna, nessuno potrà mai adombrare aspetti speculativi ove si procedesse all'adozione di ogni provvedimento di carattere regolamentare, legale e di revisione di consolidati convincimenti;
- che il sottoscritto è pienamente cosciente che nel lato sud (lato Città) dell'area insistono due muraglioni di cinta che, per lunghezza e spazi attigui, possono consentire la costruzione di almeno 700 – 800 loculi (**Vgs. Allegati nr. 1 e 2**);
- che è pur vero che, segnatamente a fianco del muro che va a chiudere la cinta ovest (lato fiume Po), scorre un piccolo e quasi del tutto innocuo rio (a tal proposito, parlano chiaramente 40 o 50 anni di storia);
- che il vincolo idrogeologico legato al piccolo rio è stato costituito solo come estrema autocautela perché, se così non fosse, l'area restante a sud del cimitero sarebbe in costante pericolo di inondazione ma così, oggettivamente, certamente non è;
- che, nell'era della grande evoluzione tecnologica, è facile pensare ad un concreto ed efficace rafforzamento dei suoi argini, tale da rendere il deflusso dell'acqua, anche in condizioni estreme, avulso da pericoli ai fini della tenuta del muro di cinta (peraltro già esistente e che dovrebbe essere semplicemente rafforzato);


TUTTO CIO' PREMESSO,

invita il Sig. Sindaco ad intraprendere ogni azione, nessuna esclusa, per adeguare i vigenti Regolamenti onde soddisfare la sopracitata enorme esigenza e per fornire ampie garanzie a tutte le Autorità interessate, volte ad ottenere le conseguenti autorizzazioni.

Ringrazia per l'interessamento che vorrà approfondire a livello personale e si augura, nell'interesse della Città, che la cosa possa trovare sicura e valida soluzione.

Moncalieri (TO), 06 giugno 2016

Il Consigliere Comunale (Alleanza per Moncalieri)


 (**Demontis Gianfranco**)

-4.6 | 2 -

ALL. 1

-4.6/3-



ALL 2





5

CITTÀ di MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2043343
Fascicolo 2016 03.01.03/000001

**OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA
LOCALE**

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta del Sindaco,

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Vista la legge 7 marzo 1986 n. 6, Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;

Visto il D.M. 145/87;

Considerata la necessità di aggiornare l'intero Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale al fine di renderlo più adeguato alle mutate esigenze;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 179 del 22.12.2015 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione esercizi 2016-2018;

Vista la propria deliberazione n. 4 dell'11.1.2016 di approvazione Peg finanziario anno 2016;

Visto l'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. .

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 27 articoli;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.



CITTÀ DI MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

OGGETTO: *PROPOSTA DI APPROVAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 2043343 del 27/05/2016*

Data 27/05/2016

*Il Comandante
-Dirigente-
dott. Davide ORLANDI*

(firmato digitalmente)



CITTÀ di MONCALIERI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data

- 5/4 -

INDICE

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 Acquisto delle armi e del munizionamento
- Art. 4 Numero delle armi in dotazione
- Art. 5 Presidi tattici diversi dalle armi

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 6 Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma
- Art. 7 Assegnazione dell'arma
- Art. 8 Modalità di porto dell'arma
- Art. 9 Idoneità al possesso dell'arma
- Art. 10 Servizi di collegamento e rappresentanza
- Art. 11 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 12 Servizi esplicati senz'arma
- Art. 13 Esenzione dal porto

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 14 Prelevamento e deposito dell'arma
- Art. 15 Custodia delle armi e delle munizioni
- Art. 16 Doveri dell'assegnatario
- Art. 17 Istruzione e caratteristiche dell'armeria
- Art. 18 Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi
- Art. 19 Consegnatario e sub consegnatario dell'armeria
- Art. 20 Doveri del consegnatario e sub consegnatario dell'armeria
- Art. 21 Controlli e sorveglianza
- Art. 22 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 23 Prescrizioni per la sicurezza

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

- Art. 24 Addestramento al tiro
- Art. 25 Porto d'armi per la frequenza

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Rinvio
- Art. 27 Entrata in vigore

Capo I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Locale per i quali gli addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con le armi.

Articolo 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di P.S., è la pistola con le caratteristiche sotto descritte.

Al personale femminile, agli ufficiali del Corpo, nonché agli addetti ai servizi interni può essere assegnata un'arma di calibro inferiore rispetto a quella in dotazione al personale che svolge servizi esterni.

La tipologia dell'attuale armamento, è conforme all'art. 4 del D.M. 4/3/1987 n. 145 : l'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni.

Può inoltre essere prevista:

- 1) Sciabola per servizi di guardia d'onore, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera a) del D.M. 4/3/1987 n. 145.
- 2) Sciabola con lama Solingen Inox, damascata, manico in bachelite nera con elsa dorata e cappuccio a testa di leone, pendaglio in pelle nera lucida, dragona tipo M esercito e foderina in panno verde per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche.

Articolo 3

Acquisto delle armi e del munizionamento

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al successivo articolo 4, sarà disposto con determinazione del Comandante Dirigente della Polizia Locale. Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della

registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo articolo 18, sarà conservata dal responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Articolo 4 **Numero delle armi in dotazione**

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'articolo 7. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Il Sindaco denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.

Articolo 5 **Presidi tattici diversi dalle armi**

In conformità alla normativa statale o regionale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.

I presidi difensivi di cui al precedente comma sono individuati in relazione alla delibera del Consiglio Regionale 16-9063 del 1/7/08.

Le manette (o fascette) e lo spray irritante, (nella versione non classificata come arma propria dalle competenti autorità) sono dotazioni individuali di ogni componente del Corpo di Polizia Locale.

L'assegnazione e l'impiego di presidi difensivi diversi dalle manette (o fascette) è subordinato allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 6

Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28.4.1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

L'accertamento dei predetti requisiti è svolto, obbligatoriamente ogni quarantotto mesi, da strutture mediche della P.S. o Militari.

In fase di prima applicazione del presente atto, relativamente ai requisiti psico-fisici, restano in vigore gli adempimenti di cui al subentrando Regolamento per l'armamento del Corpo.

Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, su richiesta del Comandante del Corpo della Polizia Locale, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Qualora l'assegnatario non risulti idoneo in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. Sanità 28/04/1998, l'arma deve essere immediatamente riconsegnata al Comandante o al consegnatario (sub consegnatario) di armeria.

Il Comandante procede in ogni caso al ritiro dell'arma al verificarsi della non conferma dell'idoneità ex art. 2 del D.M. Sanità 28/04/1998.

Articolo 7

Assegnazione dell'arma e del munizionamento

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione. Il rifiuto al ritiro ed al porto dell'arma comporta l'avvio del procedimento disciplinare. Gli obiettori di coscienza per essere ammessi a procedura concorsuale o di mobilità in entrata, o per essere idonei al servizio, devono optare per la rinuncia all'obiezione ex art 2 legge 8 luglio 1998 n. 230.

L'arma, così come il munizionamento, è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto; all'interno dello stesso è indicato il numero di matricola dell'arma in dotazione.

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra anche fuori dal servizio.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Il Comandante, o in caso di urgenza anche il consegnatario dell'armeria ed in sua assenza il sub consegnatario o in caso di indifferibilità ed urgenza, il responsabile del Reparto, o dell'Ufficio di appartenenza o altro addetto al coordinamento e controllo, procede al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

Articolo 8

Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale portano l'arma corredata da fondina esterna senza cartuccia camerata con sicura disinserita.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sia autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante, gli ufficiali e il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, nonché il personale autorizzato dal Comandante medesimo, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

E' vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 9

Inidoneità al possesso dell'arma

Quando l'operatore della Polizia Locale non risulti più idoneo al possesso dell'arma, lo stesso è assegnato a struttura interna del Corpo o a impiego presso altro settore dell'Amministrazione.

Articolo 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/87 citato, gli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e rappresentanza o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 11

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma. Il Sindaco comunica al Prefetto di Torino e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Articolo 12

Servizi espliciti senz'arma

Ogni appartenente al Corpo al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, ed ogni operatore che presti servizio a tempo determinato, non può essere adibito ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi

ordinari, ovvero, a titolo esemplificativo, i servizi di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.

Articolo 13

Esenzione dal porto

Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero, facciano parte del picchetto d'onore. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 14

Prelevamento e deposito dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 7, nel registro di cui al successivo art. 18.

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o sub consegnatario nei seguenti casi:

1. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
2. quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
3. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
4. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante anche nei casi di cui all'articolo 6.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni (10) e per tutto il periodo dello stesso il consegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria.

Articolo 15

Custodia delle armi e delle munizioni

Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura tipo cassaforte, collocati in apposita armeria negli uffici del Comando, con le modalità di cui al successivo articolo 18.

L'Autorità di P.S., ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 16

Doveri dell'assegnatario

L'operatore del Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c. segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi, in particolare operando dette misure nella postazione carico/scarico ;
- e. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 24.

A tal fine, dovrà in particolare:

1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
2. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di minori o incapaci;
3. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave e lasciarla negli armadietti spogliatoio;
4. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
5. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
6. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
7. fare immediata denuncia ad ufficiali di P.G. del Corpo in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno;
8. comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio;

9. comunicare tempestivamente al Comandante ogni elemento che possa fare decadere la qualifica di P.S.

Articolo 17 **Istituzione e caratteristiche dell'armeria**

Le armi in dotazione e il relativo munizionamento sono custodite in apposito locale nel quale è istituita l'armeria del Corpo.

L'istituzione dell'armeria è comunicata al Prefetto ed al Questore.

La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Comandante ed è comunicato al Prefetto ed al Questore di Torino. L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentirne il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza; essa deve disporre di serrature di sicurezza agli accessi e di congegno di allarme.

Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 18 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 20, 21, 22; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Comandante del Corpo o da un suo delegato ai sensi dell' Art. 19. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 18 **Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi**

Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte, o con altro sistema di sicurezza che ne garantisca la corretta conservazione.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici di analoghe caratteristiche.

Durante le ore d'ufficio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria ed agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal sub consegnatario.

Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate, vistate dal Questore di Torino.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo.

L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo per:

1. le riparazioni delle armi;
2. i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Oltre alle armi, al munizionamento, ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria possono essere depositate bombolette spray al peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, di cui può essere dotato il personale, nonché i presidi tattici di cui all'art. 5.

Articolo 19

Consegnatario e sub consegnatario dell' armeria

Il Comandante nomina il consegnatario di armeria, che è responsabile della tenuta e gestione dell'armeria, dell'armamento e del munizionamento in deposito, nonché un sub consegnatario che coadiuva il consegnatario e gli subentra in caso di impedimento osservandone le direttive.

Articolo 20

Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria

Il consegnatario ed il sub consegnatario di armeria svolgono il loro compito con l'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni contenute nel D.M. 4 marzo 1987, n.145.

Essi in particolare curano con la massima diligenza:

1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, e delle chiavi a loro consegnate;
2. l'effettuazione dei controlli periodici;
3. la tenuta dei registri e della documentazione;
4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

I medesimi collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Il consegnatario ed il sub consegnatario devono informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

Articolo 21

Controlli e sorveglianza

Controlli all'armeria sono effettuati dal consegnatario o sub consegnatario periodicamente per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna all' armeria è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

Il sindaco, l'assessore delegato, il Comandante dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Articolo 22

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario e al sub-consegnatario dell'armeria.

L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Articolo 23

Prescrizioni per la sicurezza

1. All'interno dell'armeria, in cui sono custodite le armi devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza, ovvero:
 - a) le armi devono essere prelevate e versate scariche;
 - b) le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato ove è presente la struttura di carico/scarico;
 - c) a dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario dell'arma.
2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente, a cura dell'assegnatario, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Detta sostituzione avviene a spese dell'amministrazione comunale.

Capo IV

ADDESTRAMENTO

Articolo 24

Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

Articolo 25

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 15 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art.5 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Comandante almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 26

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145.

Articolo 27
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Torino ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.



6

CITTÀ DI MONCALIERI
IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2042956
Fascicolo 2015 10.13.01/000023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL VIGENTE P.R.G.C. DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 69-2679 DEL 21.12.2015

Rilevanza Contabile: NO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL VIGENTE P.R.G.C. DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 69-2679 DEL 21.12.2015

Su proposta del Sindaco,

Premesso che:

- Il Comune di Moncalieri è provvisto di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, modificato con successive varianti urbanistiche;
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale sopra citata sono state introdotte modifiche "ex-officio" agli elaborati costituenti il P.R.G.C. vigente, tra cui in particolare lo stralcio di una porzione di area normativa Crs1 "Aree di trasformazione da pubblici servizi ad aree destinate in parte a residenza ed in parte a pubblici servizi" del vigente P.R.G.C. (cfr art. 28-3-6 delle N.T.A.), posta tra str. Revigliasco e str. Cenasco, come rappresenta negli elaborati cartografici;
- Le aree di cui trattasi, in conseguenza della delibera regionale di cui sopra sono state individuate come aree normativa Av "Aree collinari agricole di prevalente interesse ambientale. Singoli edifici manufatti non compresi negli edifici di categoria Ar 3, comprese le aree di pertinenza." del vigente P.R.G.C. (cfr art. 28-1-4 delle N.T.A.);
- Avverso le modifiche ex-officio relative allo stralcio dell'area normativa Crs1 di cui sopra è stato presentato da privati ricorso al TAR Piemonte;
- in pendenza dell'esito del ricorso di cui sopra parte dei proprietari dei terreni della residua area normativa Crs1 hanno presentato istanza per l'approvazione di un piano esecutivo convenzionato;
- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21/2013 del 08/02/2013 ha approvato il piano esecutivo convenzionato e contestualmente la variante urbanistica n. 61 al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'ex art. 17 comma 8 della L.U.R. (ora comma 12), con la quale, tra l'altro, è stato in parte modificato il perimetro dell'area Crs1;
- Il TAR Piemonte si è pronunciato con sentenza n. 37/2014 del 10/01/2014 accogliendo il ricorso, e annullando la disposizione della D.G.R. n. 33-204 del 12/06/2000 (con la quale è stato approvato il progetto definitivo di revisione del P.R.G.C. di Moncalieri) limitatamente alla modifica ex officio relativa all'individuazione delle aree normative Crs1A e Crs1B confinanti con il comparto Cr3;
- I privati proponenti il ricorso avverso alle modifiche "ex officio" hanno trasmesso la

sentenza di cui sopra con nota dell'11.03.2015 prot. 13907, contestualmente alla presentazione di un'istanza di PEC;

- L'Amministrazione Comunale con nota del 14.04.2015 prot. 20674 ha chiesto alla Regione informazioni sulle procedure di competenza;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 69-2679 del 21.12.2015 che ha annullato parzialmente la deliberazione della Giunta Regionale n. 33-204 del 12.06.2000, di approvazione del PRGC vigente in attuazione alla citata sentenza;

Atteso che le modifiche al P.R.G.C. di Moncalieri sono entrate in vigore con la pubblicazione per estratto della delibera della Giunta Regionale di cui sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 04.02.2016;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale è tenuta ad apportare agli elaborati del P.R.G.C. gli adeguamenti disposti dal sopra riportato atto deliberativo regionale, per uniformare la rappresentazione cartografica delle tavole di piano regolatore alle previsioni urbanistiche incidenti sui terreni di cui trattasi;

Presso atto che in seguito alla revisione del P.R.G.C. vigente, approvata con la D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 oggetto di rettifica, il Comune di Moncalieri:

- Ha adeguato il P.R.G.C. al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nello specifico i terreni di cui trattasi ricadono in parte in classe IIa ed in parte in classe IIIa;
- Si è dotato del Piano di classificazione acustica, nello specifico i terreni di cui trattasi ricadono in Aree di classe III – aree di tipo misto;

Atteso che l'aggiornamento degli elaborati cartografici non costituisce variante al vigente P.R.G.C.;

Rilevato che lo stralcio delle aree normative Av e la reintroduzione delle aree normative Crs1 di cui trattasi:

- non determina la necessità di riclassificare la *"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica."* perché le modifiche cartografiche non incidono su tale aspetto.
- determina la necessità di riclassificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, perché le aree normative Crs1 del vigente P.R.G.C. sono ordinariamente classificate in classe acustica II (ora ricadono in classe acustica III).

Considerato che trattandosi di adeguamento del P.R.G.C. in attuazione alla Sentenza del TAR Piemonte di cui sopra (procedura non tipizzata dalla legislazione vigente) si provvederà a revisionare il Piano Comunale di classificazione acustica delle aree di cui sopra con specifico e separato provvedimento.

Preso atto che l'estensione dell'area normativa Crs1 in attuazione alla citata deliberazione regionale assorbe interamente le modifiche introdotte con la variante urbanistica n. 61 e che pertanto il piano esecutivo convenzionato approvato risulta conforme anche alle modifiche al P.R.G.C. derivanti dalla medesima deliberazione.

Considerato che per quanto sopra esposto, si provvede ad aggiornare esclusivamente gli elaborati del vigente P.R.G.C. ad oggetto *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"*.

Visti gli elaborati redatti dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio di questo Comune, costituiti dagli Elaborati cartografici del vigente PRGC aggiornati:

- Tavola C2.6 ad oggetto : *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"*- Scala 1:5.000 aggiornata e modificata;
- Tavola C3.19 ad oggetto : *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* - Scala 1:2.000 aggiornata e modificata;

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 25.05.2016;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. la L.R. n. 52/00 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e la D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto delle modifiche apportate al vigente P.R.G.C. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 69-2679 del 21.12.2015, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione di n. 5 del 04.02.2016;
- 3) Di dare atto che gli elaborati modificati dalla deliberazione regionale in oggetto, redatti dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio di questo Comune e di seguito elencati, sono depositati agli atti del Settore medesimo:
 - Tavola C2.6 ad oggetto : *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* - Scala 1:5.000 aggiornata e modificata;
 - Tavola C3.19 ad oggetto : *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* - Scala 1:2.000 aggiornata e modificata;
- 4) Di dare atto che gli elaborati approvati con il presente atto deliberativo sono conformati alla suddetta D.G.R. n. 69-2679 del 21.12.2015 e aggiornano i corrispondenti elaborati del vigente PRGC;
- 5) Di dare atto che il PEC approvato con DCC n. 21/2013 del 08/02/2013 di cui in narrativa è conforme anche alle nuove previsioni di P.R.G.C.;
- 6) Di dare atto che l'aggiornamento degli elaborati cartografici non produce gli effetti di variante urbanistica al vigente P.R.G.C. poiché le modifiche allo strumento urbanistico sono entrate in vigore, ai sensi della medesima L.U.R., con la pubblicazione della deliberazione Giunta Regionale n. 69-2679 del 21.12.2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione di n. 5 del 04.02.2016;
- 7) Di dare atto che si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale gli elaborati approvati con il presente atto deliberativo;
- 8) Di dare atto che, per le motivazioni di cui in narrativa, non si è reso necessario aggiornare gli elaborati riguardanti la pericolosità geomorfologica e d'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
- 9) Di dare atto che, per le motivazioni di cui in narrativa, la revisione del Piano Comunale di classificazione acustica, sarà disposta con successivo provvedimento;
- 10) Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;

11) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL VIGENTE P.R.G.C. DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 69-2679 DEL 21.12.2015

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2042956** del **26/05/2016***

Data 30/05/2016

*Il Dirigente del
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
PALLA NICOLA*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

Id. Documento: 2040746

Fascicolo 2016 05.03.01/000003

OGGETTO: ART. 194 D.LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO - UFFICIO POLIZIA LOCALE

Rilevanza Contabile: SI

Su proposta dell'Assessore al Bilancio

L'art. 194 del Dlgs. 267/00 prevede che debba essere riconosciuta, con Deliberazione del Consiglio Comunale da adottare in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che, così come meglio dettagliato nella relazione allegata al presente atto:

- a seguito di un verbale di contestazione per violazione al codice della strada è stata comminata una sanzione;
- avverso il sopra citato verbale è stato proposto ricorso ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011;

- è stata emessa dal Giudice di Pace una sentenza sfavorevole a questo Ente con conseguente rimborso delle spese;

Ritenuto pertanto che tale debito fuori bilancio rientri nella fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000;

Rilevato che l'esposizione debitoria ammonta complessivamente a € 518,28;

Considerato che per la copertura del debito sopra citato si provvederà mediante mezzi ordinari di bilancio, nell'ambito del competente intervento di spesa;

Ritenuto di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio che ne consegue;

Tutto ciò premesso

Vista la relazione illustrativa del debito, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22/12/2015, di approvazione del bilancio di previsione esercizi 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2016 di approvazione del Peg finanziario anno 2016;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Acquisito per la seduta odierna il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Sentita la Commissione Comunale competente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

Fatte proprie le motivazioni del relatore;

richiamato l'art. 194 del TUEL

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di adottare la seguente deliberazione

1) Di riconoscere, ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio di seguito elencato, meglio dettagliato nella relazione allegata al presente atto e che ammonta a complessivi € 518,28:

- a) debito di € 518,28, verso CASTIGLIANO Viviana in seguito alla condanna del Comune alla refusione delle spese di lite in solido con la Prefettura di Torino portata dalla sentenza del

Giudice di Pace n. 925/2016 (importo pari al 50% del totale in quanto il Comune è stato condannato alla refusione delle spese di lite in solido con la Prefettura di Torino);

2) Di autorizzare i servizi nei quali si è originata la spesa a predisporre gli atti necessari per l'assunzione dei relativi impegni e la conseguente liquidazione;

3) Di dare atto che per la copertura del debito portato dalla sentenza di cui sopra si provvederà con successivo e apposito atto, con mezzi ordinari di bilancio, nell'ambito del competente intervento di spesa codice 1010808 al cap. 125210 ad oggetto "(u.t.) soccombenza per spese di giudizio su ricorsi al giudice di pace" conto finanziario U.1.10.05.04.001;

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTÀ DI MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: ART. 194 D.LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO - UFFICIO POLIZIA LOCALE

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2040746** del **19/05/2016**
Data 20/05/2016*

*Il Comandante
-Dirigente-
dott. Davide ORLANDI*

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ART. 194 D.LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO - UFFICIO POLIZIA LOCALE

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **2040746** del **19/05/2016***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

CASTIGLIANO Viviana/Comune di Moncalieri – R.G. n. 16822/2015
Giudice di Pace di Torino
Sentenza 17.03.2016/30.03.2016 n. 925

In data 16.07.2015 la Polizia Locale del Comune di Moncalieri redigeva e contestava alla signora Viviana CASTIGLIANO, quale conducente e proprietaria del veicolo Fiat Sedici targato DM769ZJ, il verbale n. 10526/15 con il quale veniva comminata la sanzione dell'importo di € 41,00 e la decurtazione di punti 2 dalla patente di guida per l'asserita violazione dell'art. 154, commi 1 e 8, del Codice della Strada poiché la predetta conducente, nell'effettuare la manovra di immissione nel flusso di circolazione creava pericolo ad altri utenti. La contestazione del verbale avveniva nell'ambito dei rilievi del sinistro stradale con lesioni n.102/2015 nella quale la sig.ra CASTIGLIANO rimaneva coinvolta. A seguito del sinistro medesimo la Prefettura di Torino, con decreto Prot. N. 51462/Auto/Area III del 03.08.2015, disponeva la sospensione della patente di guida della conducente ai sensi dell'art. 223 in combinato disposto con l'art. 222 del C.d.S.

Con ricorso depositato in data 15.09.2015 la Sig.ra CASTIGLIANO Viviana, assistita dall'Avv.to Gianluca Garaffo, proponeva ricorso ex art 204 bis del C.d.S. e art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 avverso il suddetto verbale n. 10526/2015 avanti al Giudice di Pace di Torino (causa R.G. n. 16822/2015), lamentando di aver avuto la visuale ostruita da due mezzi di grosse dimensioni in sosta che non le consentivano di scorgere il flusso circolatorio se non sporgendosi leggermente sulla carreggiata con il proprio veicolo, il mancato rispetto della velocità da parte del veicolo di controparte, di aver arrestato il proprio veicolo nel momento in cui scorgeva il motoveicolo il cui conducente, nonostante questo, perdeva il controllo e scivolava sull'asfalto.

Il Comune di Moncalieri si costituiva in giudizio con memoria depositata il 06.11.2015 ritenendo, nel merito, infondate le eccezioni formulate da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Al procedimento R.G. n. 16822/15, con ordinanza del 10.12.15, veniva riunito il procedimento R.G. n. 17779/15 avente ad oggetto opposizione al decreto prefettizio prot. N. 51462/Auto/Area III emanato in data 03.08.2015;

Il Giudice di Pace di Torino, con sentenza 17.03.2016/30.03.2016 n.925, visti gli artt. 6/7 del Decreto Legislativo 1/9/2011 n. 150, così ha statuito:

- Accoglie il ricorso ed annulla gli atti opposti;
- Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in € 807,00 di cui € 307,00 per contributo unificato dei due procedimenti riuniti, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.

Il Giudice, nel merito del suo pronunciamento, ha evidenziato come la vettura della sig.ra CASTIGLIANO fosse nella impossibilità di effettuare la manovra di svolta senza portarsi in avanti sulla strada e che quindi non avrebbe potuto attendere in definitivamente nel tempo in attesa che il pullman si spostasse dalla posizione di posteggio così da avere una visuale libera per compiere la manovra di immissione nella

circolazione, poichè si tratterebbe di condotte irragionevoli ed inesigibili. Ha inoltre evidenziato che la vettura della sig.ra CASTIGLIANO fosse ferma nel momento in cui veniva colpita dal motociclo che scivolava sull'asfalto essendo il conducente caduto qualche metro prima, verosimilmente avendo perso il controllo del proprio mezzo.

Il Giudice ha evidenziato infine che, nell'accoglimento del ricorso il verbale di violazione deve essere annullato e che, venendo meno il verbale di violazione decade anche, conseguenzialmente, il decreto di sospensione della validità della patente di guida prot. N. 51462/Auto/Area III emanato dal Prefetto di Torino in data 03.08.2015 e che le spese di lite vengono poste a carico dei soccombenti in solido tra loro;

Ritenuto pertanto che questa Amministrazione sia tenuta alla liquidazione della metà di dette spese e che al pagamento della restante metà delle stesse sia tenuta la Prefettura di Torino;

Considerato che occorre provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio portato dalla sentenza del Giudice di Pace di Torino, 17.03.2016/30.03.2016 n.925 per un importo pari al 50% di quanto stabilito – per un totale di € 518,28 a titolo di spese di lite, contributo unificato, rimborso spese generali oltre a IVA e CPA come per legge – nella causa di opposizione instaurata avanti al Giudice di Pace di Torino dalla Sig.ra CASTIGLIANO Viviana, assistita dall'Avv.to Gianluca Garaffo, e che tale sentenza è già stata notificata al Comune di Moncalieri a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 27.04.2016 (acclarata al Protocollo Generale al n. 24547).

Il suddetto debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che debba essere riconosciuta con deliberazione consiliare, da adottare in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze".

Rilevato che: "I debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per i quali è consentito il riconoscimento da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 194, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, conseguono all'imperatività del provvedimento giudiziale e pertanto come rilevato, al punto 101 dal principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali in data 18.11.2008, il significato del provvedimento del Consiglio comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso" (Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Puglia, n. 937PAR/2010 del 29.9.2010). Il presente riconoscimento di debito si rende necessario al fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali generate da eventuali azioni esecutive.


La copertura del debito pari ad € 518,28 trova capienza nel capitolo 125210 ad oggetto "(u.t.) soccombenza per spese di giudizio su ricorsi al giudice di pace" del bilancio 2016.

Moncalieri, 18 maggio 2016

VVUUU




Il Dirigente
Dott. Davide ORLANDI





8

CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

TIPO ATTO: *Proposta Consiglio FD*

Id. Documento: 2043887
Fascicolo 2016 05.04.01/000013

OGGETTO: *REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI- MODIFICA*

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Angelo FERRERO

Premesso che:

Lo Statuto dei Diritti del Contribuente (L.27 luglio 2000 n.212 e s.m.i.) ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'interpello in materia tributaria; in questo ambito il predetto istituto si connota essenzialmente come il Diritto del contribuente ad ottenere dall'Amministrazione Comunale, una risposta "ufficiale" ed in tempi brevi in ordine ad un quesito interpretativo in materia di tributi locali;

L'art.1 del D.Lgs.24 settembre 2015 n.156 ad oggetto "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario in attuazione degli art.li 6 e 10, comma 1, lett a) e b) della L.11 marzo 2014 n.23 ha sostituito il previgente art.11 della L.27 luglio 2000 n.212 (Statuto dei Diritti del contribuente) dettando una diversa disciplina dell'interpello;

I successivi art.li del predetto decreto 156/2015 (artt. da 2 a 8) disciplinano, nel dettaglio, rispettivamente:

- Art.2 - La legittimazione e i presupposti per la presentazione dell'interpello;
- Art.3 - Il contenuto delle istanze;
- Art.4 - L'istruttoria dell'interpello;
- Art.5 - L'inammissibilità delle istanze;
- Art.6 - Il coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso;
- Art.7 - Le modifiche e le abrogazioni intervenute sulle previgenti fonti normative;
- Art.8 - Le Disposizioni attuative e le regole procedurali;

Ritenuto, al fine di recepire la predetta disciplina, di procedere alla modifica del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 29/11/1999 e s.m.i., sostituendo l'attuale intestazione del Titolo IV° del predetto Regolamento attualmente denominato "Accertamento con adesione", con "Accertamento con adesione - Interpello" introducendo contestualmente l'art.20 bis che così recita

Art.20 bis – Interpello

Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente ai tributi e alle imposte proprie del Comune.

L'istanza di interpello deve essere rivolta al Settore Entrate Tributarie del Comune.

Per quanto attiene la disciplina dell'interpello si rimanda al disposto del D.Lgs.24 settembre 2015 n.156 e s.m.i.(art.li da 1 a 8);

Richiamato l'art. 13 del D.L. 201/2011, comma 13 bis, così come modificato dall'art. 10 comma 4 del D.L. 35/2013 a norma del quale l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 (Ministero dell'Economia) e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

Tutto ciò premesso.

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2016 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il PEG finanziario per l'esercizio 2016 assegnando altresì le risorse finanziarie ed umane ai centri di responsabilità;
- gli artt. 107, 151 comma 4 e 183, commi 5-9 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificati ed integrati dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., gli artt. 4, comma 2, e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della città di Moncalieri ed il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 31.03.2000 n. 37;
- Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 s.m.i.
- acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 1 dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Sentita la commissione consiliare competente

LA GIUNTA COMUNALE

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:

1. di sostituire l'attuale intestazione del Titolo IV° del predetto Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera del CC n. 106 del 29/11/1999 e s.m.i. attualmente denominato "Accertamento con adesione", con "Accertamento con adesione - Interpello" introducendo contestualmente l'art.20 bis ad oggetto "Interpello":

Art. 20 bis – Interpello

Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente ai tributi e alle imposte proprie del Comune.

L'istanza di interpello deve essere rivolta al Settore Entrate Tributarie del Comune.

Per quanto attiene la disciplina dell'interpello si rimanda al disposto del D.Lgs.24 settembre 2015 n.156 e s.m.i. (art.li da 1 a 8);

2.di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI- MODIFICA

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2043887** del **30/05/2016***

Data 30/05/2016

Il Dirigente del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
MIGLIETTA CINZIA

(firmato digitalmente)

9



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 2045078
Fascicolo 2016 15.04.01/000016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE LEGGE REGIONALE N.9/2016

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'Assessore ai Giovani – Lavoro ed occupazione – Legalità, Davide Guida, in collaborazione con l'Assessore alle Attività produttive – Commercio, Angelo Ferrero.

Visto e richiamato il Regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco, approvato in data 6/04/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2016 ed entrato in vigore il 19/05/2016 ai sensi dell'art.94, comma 4, dello Statuto comunale;

Vista e richiamata la Legge regionale 2/05/2016, n.9 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", entrata in vigore il 20/05/2016;

Rilevato che occorre integrare il suddetto regolamento comunale recependo quanto la Legge regionale ha introdotto in relazione anche agli apparecchi da gioco, come definiti dall'art.110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti ai sensi dell'art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS;

Preso atto che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i., e dell'art.14 dello Statuto comunale;

Sentito il parere della Commissione Consiliare Bilancio e Tributi - Aziende Partecipate Comunali- Attività Produttive – Commercio – Fiere e Mercati - Risorse Agricole;

Tutto ciò premesso

-99-

LA GIUNTA COMUNALE

Fatte proprie le argomentazioni dei proponenti e ritenuto di procedere in merito;

Visto il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18/06/1931, n.773 e s.m.i. - e relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6/05/1940, n.635 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 2/05/2016, n.9 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." in calce al presente atto

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche al regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il testo coordinato con le modifiche suddette del regolamento di cui all'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le suddette modifiche al Regolamento entrano in vigore dopo due pubblicazioni, il primo giorno successivo alla ripubblicazione come previsto dall'articolo 94, comma 4, dello Statuto comunale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO.

Testo del Regolamento vigente	Testo del Regolamento con le modifiche in grassetto e evidenziate
CAPO I – NORME GENERALI	CAPO I – NORME GENERALI
<p>ART. 1 – PRINCIPI GENERALI</p> <p>1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) tutela delle categorie c.d. “deboli” e dei soggetti c.d. “vulnerabili”, prevenzione dalle forme di gioco c.d. “compulsivo”, “problematico” e “patologico” ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi delle offerte da gioco, anche e soprattutto per quanto riguarda l’orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all’alcoolismo, all’isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o alla studio;</p> <p>b) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco;</p> <p>c) promozione del gioco con vincite in denaro responsabile;</p> <p>d) salvaguardia del centro storico di Moncalieri;</p> <p>e) tutela del contesto e dell’ambiente urbano, della viabilità e della quiete pubblica, nonché dei vincoli di destinazione urbanistica e delle aree che ospitano le attività di gioco;</p> <p>f) libertà di accesso al mercato nel rispetto del criterio dell’utilità sociale di cui all’art.41 della Costituzione;</p> <p>g) semplificazione procedimentale e de-certificazione , mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7/08/1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>ART. 1 – PRINCIPI GENERALI (Articolo non soggetto a modifiche)</p>
<p>ART.2 - OGGETTO</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina:</p> <p>a) le modalità per l’apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite “sale giochi”), nonché per la loro gestione;</p> <p>b) le modalità per l’installazione, la gestione e l’uso di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art.110 del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all’esercizio di giochi leciti ai sensi dell’art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS.</p> <p>2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai titolari di autorizzazioni non comunali, discendenti da concessioni per il gioco rilasciate dalle competenti Autorità sovra comunali.</p>	<p>ART.2 - OGGETTO (Articolo non soggetto a modifiche)</p>

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, tra le altre in particolare la normativa complementare in materia di gioco lecito in tema di contingentamento (Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007, decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011).

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, tra le altre in particolare la normativa complementare in materia di gioco lecito in tema di contingentamento (Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007, decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011) e la **Legge Regionale n.9 del 2/05/2016 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico"**.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non

più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS*:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi commerciali o pubblici - diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 TULPS o di cui all'articolo 88- ovvero altre aree aperte al pubblico o circoli privati in cui non si effettua somministrazione di alimenti e/o bevande, per i quali l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 avviene ai sensi dell'ultimo comma lettera c) articolo 86 TULPS;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita/attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del

• apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c bis) del TULPS: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

• apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c ter) del TULPS: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS*:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi commerciali o pubblici - diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 TULPS o di cui

TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita - o quello orario - per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;

m) *superficie utile*: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

all'articolo 88- ovvero altre aree aperte al pubblico o circoli privati in cui non si effettua somministrazione di alimenti e/o bevande, per i quali l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 avviene ai sensi dell'ultimo comma lettera c) articolo 86 TULPS;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita/attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita - o quello orario - per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;

m) *superficie utile*: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il

nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli.

8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: *"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO5 AL N. 011 641560 O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it".* Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.

nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli.

8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, **il materiale reso disponibile dall'ASL ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.4 della Legge regionale n.9/2016** e un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: *"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO5 AL N. 011 641560 O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it".* Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.

11. I gestori e il personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016.

12. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

13. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa

	<p>all'apertura o all'esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse o all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>14. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del TULPS.</p>
CAPO II - SALE GIOCHI	CAPO II - SALE GIOCHI
<p>ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI</p> <p>1. L'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) non è consentita in locali che si trovino a una distanza fino mt. 500 da: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%;</p> <p>b) le sale giochi devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie utile (così come definita all'articolo 3), qualora quest'ultima risulti superiore a mq.250; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere operanti solo nelle ore e nei giorni in cui l'attività di pertinenza è chiusa; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i parcheggi per la sosta di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni; in caso di ampliamento della superficie dell'attività esistente la dotazione a parcheggio di cortesia di cui sopra va determinata solo sulla parte incrementale;</p> <p>c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nei centri storici</p>	<p>ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI</p> <p>1. L'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) non è consentita in locali che si trovino a una distanza fino mt. 500 da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;</p> <p>b) le sale giochi devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie utile (così come definita all'articolo 3), qualora quest'ultima risulti superiore a mq.250; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere operanti solo nelle ore e nei giorni in cui l'attività di pertinenza è chiusa; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i parcheggi per la sosta di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza</p>

- 9/9 -

del Comune di Moncalieri, così come individuati dal vigente piano strumento urbanistico (Moncalieri e Revigliasco);

- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
- e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco minima di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- f) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8;
- g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
- h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
- i) i locali devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per i centri commerciali di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 563-13414/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;
- k) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
- l) nei locali delle sale gioco devono essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali;
- m) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.

2. Sono fatte salve eventuali diverse distanze da quelle fissate nel comma 1, che dovessero essere fissate da normative regionali o nazionali approvate successivamente al presente regolamento.

sovrapposizioni; in caso di ampliamento della superficie dell'attività esistente la dotazione a parcheggio di cortesia di cui sopra va determinata solo sulla parte incrementale;

- c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nei centri storici del Comune di Moncalieri, così come individuati dal vigente piano strumento urbanistico (Moncalieri e Revigliasco);
- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
- e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco minima di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- f) i i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8;
- g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
- h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
- i) i locali devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per i centri commerciali di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 563-13414/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;
- k) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
- l) nei locali delle sale gioco devono essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali;
- m) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed

3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.

4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.

2. Sono fatte salve eventuali diverse distanze da quelle fissate nel comma 1, che dovessero essere fissate da normative regionali o nazionali approvate successivamente al presente regolamento.

3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.

4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti;
- e) dichiarazioni e documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1;
- f) planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- g) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni (Allegato I, punto 65) o attestazione dell'apposita SCIA antincendio, quando prescritta;

ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e **dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria da parte dei gestori e del personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;**
- e) dichiarazioni e documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1;
- f) planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione

<p>h) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>j) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e dalla prima parte del presente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.</p>	<p>incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;</p> <p>g) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni (Allegato I, punto 65) o attestazione dell'apposita SCIA antincendio, quando prescritta;</p> <p>h) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>j) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e di formazione obbligatoria e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e dalla prima parte del presente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.</p>
<p>ART. 8 - ORARI DI APERTURA</p> <p>1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.</p> <p>2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lettera a), del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.</p> <p>3. Il titolare dell'attività di sala giochi deve comunicare al competente ufficio comunale l'orario adottato e le eventuali variazioni e deve rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.</p> <p>4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con</p>	<p>ART. 8 - ORARI DI APERTURA (Articolo non soggetto a modifiche)</p>

<p>ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.</p> <p>CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.</p> <p>ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</p> <p>1. Al fine di consentire una piena conoscenza di quanto e dove installato sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS che intendono installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di apparecchi da trattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7; che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio; la conoscenza delle prescrizioni di esercizio fissate all'art.5 del presente Regolamento e il loro rispetto in particolare con riferimento agli obblighi di differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS e di collocare i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale; il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo asseverata da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato <p>2. Nel caso di esercizi già in possesso di autorizzazione di cui all'art.86 TULPS l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera a) TULPS non è possibile in locali si trovino a una distanza fino mt. 500 da rispetto a: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%. Tale divieto di installazione è da considerarsi prescrizione d'esercizio, imposta nell'interesse pubblico, per le attività, diverse dalle sale gioco, da considerarsi autorizzate ai sensi dall'art.86 TULPS.</p>	<p>CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.</p> <p>ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</p> <p>1. Al fine di consentire una piena conoscenza di quanto e dove installato sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS che intendono installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di apparecchi da trattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7; che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio; la conoscenza delle prescrizioni di esercizio fissate all'art.5 del presente Regolamento e il loro rispetto in particolare con riferimento agli obblighi di formazione previsti dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016, di differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS e di collocare i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale; il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo asseverata da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato <p>2. Nel caso di esercizi già in possesso di autorizzazione di cui all'art.86 TULPS l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera a) TULPS non è possibile in locali si trovino a una distanza fino mt. 500 da rispetto a: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle</p>
---	--

	<p>strutture definite come punti sensibili. Tale divieto di installazione è da considerarsi prescrizione d'esercizio, imposta nell'interesse pubblico, per le attività, diverse dalle sale gioco, da considerarsi autorizzate ai sensi dall'art.86 TULPS.</p>
<p>ART. 10 - ORARI</p> <p>1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 del TULPS in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.</p> <p>2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.</p>	<p>ART. 10 - ORARI (Articolo non soggetto a modifiche)</p>
<p>CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI</p>	<p>CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI</p>
<p>ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali così come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento previa presentazione tramite il portale telematico dello Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica e a condizione che:</p> <p>a) solo nel caso di installazione di congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett.a), l'esercizio sia a una distanza non inferiore a mt. 500 rispetto a: scuole di ogni ordine e grado, case per studenti, convitti, collegi, luoghi di culto, ospedali, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, postazioni Bancomat o ingressi a sportelli bancari/postali, esercizi che acquistino oro e preziosi usati e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili con un margine di tolleranza non superiore al 3%;</p> <p>b) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio.</p> <p>2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:</p> <p>a) dati anagrafici del richiedente;</p> <p>b) dati dell'impresa;</p> <p>c) dati descrittivi del locale con particolare</p>	<p>ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali così come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento previa presentazione tramite il portale telematico dello Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica e a condizione che:</p> <p>a) solo nel caso di installazione di congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett.a), l'esercizio sia a una distanza non inferiore a mt. 500 rispetto a: <u>istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori</u>, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, <u>istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie</u> e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;</p> <p>b) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio.</p> <p>2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai</p>

<p>riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;</p> <p>d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti;</p> <p>e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente comma;</p> <p>f) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;</p> <p>i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.</p>	<p>seguenti dati e dichiarazioni:</p> <p>a) dati anagrafici del richiedente;</p> <p>b) dati dell'impresa;</p> <p>c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;</p> <p>d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;</p> <p>e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente comma;</p> <p>f) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;</p> <p>g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;</p> <p>i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.</p>
<p>ART. 12 - ORARI</p> <p>1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 lettera a) del TULPS in ogni esercizio, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.</p> <p>2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.</p>	<p>ART. 12 - ORARI (Articolo non soggetto a modifiche)</p>
<p>CAPO V - DISCIPLINA TRANSITORIA</p>	
<p>ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA</p> <p>1. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5.</p>	<p>ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA</p> <p>1. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 13 commi 1 e 2 della Legge regionale, le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 ad eccezione dei commi 11, al quale ci si dovrà attenere non appena saranno resi operativi i corsi di formazione/ aggiornamento obbligatori, 12, al quale bisogna attenersi nei tempi</p>

	previsti dal suddetto articolo della Legge regionale n.9/2016, 13 e 14, ai quali bisogna attenersi dall'entrata in vigore della predetta Legge regionale.
CAPO VI - SANZIONI	CAPO VI - SANZIONI
ART. 14 - SANZIONI 1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali). 2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.	ART. 14 - SANZIONI 1. Il mancato rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili previste per l'installazione di apparecchi da gioco previste agli articoli 6, 9 e 11 del presente regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015. 2. Il mancato rispetto del divieto di oscuramento delle vetrine di cui all'articolo 5 comma 12 del presente Regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015. 3. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco previste agli articoli 8, 10 e 12 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 2 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015. 4. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 5 comma 13 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 3 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 5.000,00, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015. 5. Il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 5 comma 14 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 4 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco utilizzato da minori, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015. 6. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione.

amministrativa pecuniaria.

7. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 11, del presente regolamento il Comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione prevista dall'articolo 11 comma 5 ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 del TULPS e da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

8. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, In caso di inosservanza della diffida di cui al comma precedente, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

9. Le altre violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).

10. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.



CITTA' DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO O DA GIOCO**

INDICE GENERALE

CAPO I - NORME GENERALI

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

ART.2 - OGGETTO

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 4 - DEFINIZIONI

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

CAPO II - SALE GIOCHI

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 7 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 8 - ORARI DI APERTURA

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 9 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 10 - ORARI

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART. 12 - ORARI

CAPO V - DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO VI - SANZIONI

ART. 14 - SANZIONI

CAPO I NORME GENERALI

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tutela delle categorie c.d. "deboli" e dei soggetti c.d. "vulnerabili", prevenzione dalle forme di gioco c.d. "compulsivo", "problematico" e "patologico" ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi delle offerte da gioco, anche e soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio;
- b) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco;
- c) promozione del gioco con vincite in denaro responsabile;
- d) salvaguardia del centro storico di Moncalieri;
- e) tutela del contesto e dell'ambiente urbano, della viabilità e della quiete pubblica, nonché dei vincoli di destinazione urbanistica e delle aree che ospitano le attività di gioco;
- f) libertà di accesso al mercato nel rispetto del criterio dell'utilità sociale di cui all'art.41 della Costituzione;
- g) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 7/08/1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.2 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché per la loro gestione;
- b) le modalità per l'installazione, la gestione e l'uso di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art.110 del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti ai sensi dell'art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS.

2. le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai titolari di autorizzazioni non comunali, discendenti da concessioni per il gioco rilasciate dalle competenti Autorità sovracomunali.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635), e di tutte le altre norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, tra le altre in particolare la normativa complementare in materia di gioco lecito in tema di contingentamento (Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003, Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007, decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011) e la Legge Regionale n.9 del 2/05/2016 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico".

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Allegato 2

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del TULPS (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del TULPS (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del TULPS: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c bis) del TULPS: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c ter) del TULPS: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

Allegato 2

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS*:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del TULPS);

- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi commerciali o pubblici -diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 TULPS o di cui all'articolo 88- ovvero altre aree aperte al pubblico o circoli privati in cui non si effettua somministrazione di alimenti e/o bevande, per i quali l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 avviene ai sensi dell'ultimo comma lettera c) articolo 86 TULPS;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla vendita/attività, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;

m) *superficie utile*: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

ART. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI D'ESERCIZIO

1. In tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS e nei casi previsti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.
2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
3. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 TULPS non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.
7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli.
8. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del TULPS hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti.
9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, il materiale reso disponibile dall'ASL ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.4 della Legge regionale n.9/2016 e un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: *"IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO5 AL N. 011 641560 O VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO sertmoncalieri@aslto5.piemonte.it".* Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.
10. Tutti i titolari degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art.86 del TULPS sono obbligati a rispettare gli orari fissati dal presente regolamento.

11. I gestori e il personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016.

12. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

13. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse o all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

14. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del TULPS.

CAPO II **SALE GIOCHI**

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

1. L'apertura di nuove sale giochi, l'ampliamento e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) non è consentita in locali che si trovino a una distanza fino mt. 500 da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;
- b) le sale giochi devono disporre di parcheggi a servizio della clientela in misura pari a mq.1,5 per ogni mq di superficie utile (così come definita all'articolo 3), qualora quest'ultima risulti superiore a mq.250; tali parcheggi devono essere individuati su area privata ed essere destinati a tutti i clienti della sala giochi, risultando collocati e organizzati in modo tale da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere operanti solo nelle ore e nei giorni in cui l'attività di pertinenza è chiusa; i parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza, ma possono essere altresì collocati anche in altre area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a cento metri lineari, purché collegata alla sala giochi con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i parcheggi per la sosta di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni; in caso di ampliamento della superficie dell'attività esistente la dotazione a parcheggio di cortesia di cui sopra va determinata solo sulla parte incrementale;
- c) è vietata l'apertura di nuove sale giochi nell'ambito cittadino rientrante nei centri storici del Comune di Moncalieri, così come individuati dal vigente piano strumento urbanistico (Moncalieri e Revigliasco);

- d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
 - e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco minima di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
 - f) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8;
 - g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge regionale 29/12/2006 n. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi (tale superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla SCIA) e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi e l'accesso non deve affacciarsi direttamente sull'area di somministrazione; la predetta attività di somministrazione non può svolgersi in orari di chiusura della sala giochi;
 - h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;
 - i) i locali devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per i centri commerciali di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 563-13414/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 - j) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative;
 - k) non è consentito l'insediamento di sale gioco in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004);
 - l) nei locali delle sale gioco devono essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali;
 - m) dovranno essere rispettati i limiti di esposizione al rumore, immissione ed emissione acustica ed i limiti di rumorosità, previsti dalle vigenti disposizioni normative.
2. Sono fatte salve eventuali diverse distanze da quelle fissate nel comma 1, che dovessero essere fissate da normative regionali o nazionali approvate successivamente al presente regolamento.
3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato.
4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1982 n. 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

ART. 7 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, l'ampliamento, e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

Allegato 2

- a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria da parte dei gestori e del personale nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;
 - e) dichiarazioni e documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1;
 - f) planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
 - g) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni (Allegato I, punto 65) o attestazione dell'apposita SCIA antincendio, quando prescritta;
 - h) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;
 - i) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
 - j) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulli osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.
3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi al competente Ufficio comunale, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e di formazione obbligatoria e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e dalla prima parte del presente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Le variazioni inerenti i giochi leciti installati nelle sale giochi sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare tramite il portale telematico dello Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le cessazioni definitive e le sospensioni delle attività sono invece soggette a comunicazione da effettuarsi al competente ufficio comunale.

ART. 8 - ORARI DI APERTURA

1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.
2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lettera a), del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

3. Il titolare dell'attività di sala giochi deve comunicare al competente ufficio comunale l'orario adottato e le eventuali variazioni e deve rendere noto al pubblico l'orario adottato mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Al fine di consentire una piena conoscenza di quanto e dove installato sul territorio comunale, gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS che intendono installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 TULPS successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono fare apposita comunicazione al competente ufficio comunale, dichiarando contestualmente:

- a) il numero di apparecchi da trattenimento installato, suddiviso tra tipologie rientranti nel comma 6 e nel comma 7;
- b) che il numero di apparecchi da intrattenimento installati non supera il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenendo presente che per i pubblici esercizi di somministrazione a superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;
- c) la conoscenza delle prescrizioni di esercizio fissate all'art.5 del presente Regolamento e il loro rispetto in particolare con riferimento agli obblighi di formazione previsti dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016, di differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del TULPS e di collocare i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo asseverata da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato

2. Nel caso di esercizi già in possesso di autorizzazione di cui all'art.86 TULPS l'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera a) TULPS non è possibile in locali si trovino a una distanza fino mt. 500 da rispetto a: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili. Tale divieto di installazione è da considerarsi prescrizione d'esercizio, imposta nell'interesse pubblico, per le attività, diverse dalle sale gioco, da considerarsi autorizzate ai sensi dall'art.86 TULPS.

ART. 10 - ORARI

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 del TULPS in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e

l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

CAPO IV **ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI**

ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali così come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento previa presentazione tramite il portale telematico dello Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica e a condizione che:

- a) solo nel caso di installazione di congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett.a), l'esercizio sia a una distanza non inferiore a mt. 500 rispetto a: istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, case per studenti, convitti, collegi, ambulatori medici, laboratori per analisi, cliniche, centri sanitari specializzati, centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, istituti di credito e sportelli Bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie e altri punti sensibili determinabili con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima va misurata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili;
 - b) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio.
2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:
- a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti e dell'avvenuta partecipazione al corso di formazione obbligatoria degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS di cui all'art.3 comma 1 lettera b) della Legge regionale n.9/2016;
 - e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente comma;
 - f) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ove prevista nei casi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di emissione;
 - g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;

- h) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
- i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.

ART. 12 - ORARI

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 lettera a) del TULPS in ogni esercizio, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.
2. Gli orari di cui al comma 1, i quali sono da intendersi quali indirizzi per la successiva adozione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

CAPO V DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 13 commi 1 e 2 della Legge regionale, le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 ad eccezione dei commi 11, al quale ci si dovrà attenere non appena saranno resi operativi i corsi di formazione/aggiornamento obbligatori, 12, al quale bisogna attenersi nei tempi previsti dal suddetto articolo della Legge regionale n.9/2016, 13 e 14, ai quali bisogna attenersi dall'entrata in vigore della predetta Legge regionale.

CAPO VI SANZIONI

ART. 14 - SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili previste per l'installazione di apparecchi da gioco previste agli articoli 6, 9 e 11 del presente regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
2. Il mancato rispetto del divieto di oscuramento delle vetrine di cui all'articolo 5 comma 12 del presente Regolamento, fatti salvi i termini per l'adeguamento da parte delle attività già esistenti alla data del 20/05/2016 previsti dall'articolo 13 della Legge regionale n.9/2016, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 11 comma 1 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.
3. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco previste agli articoli 8, 10 e 12 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 2 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

4. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 5 comma 13 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 3 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 5.000,00, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

5. Il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 5 comma 14 del presente regolamento è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 4 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco utilizzato da minori, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

6. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

7. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 5, comma 11, del presente regolamento il Comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione prevista dall'articolo 11 comma 5 ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 del TULPS e da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

8. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 della Legge regionale n.9/2016, In caso di inosservanza della diffida di cui al comma precedente, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

9. Le altre violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).

10. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE LEGGE REGIONALE N.9/2016

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **2045078** del **06/06/2016***

Data 06/06/2016

*Il Dirigente del
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
PALLA NICOLA*

(firmato digitalmente)



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009865 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 09:59

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. VicePresidente Consiglio Comunale

MOZIONE: PORTABORSE OVVERO DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO UNITÀ PROGETTI SPECIALI DI MANDATO

PREMESSO CHE

- la *vox populi* ha immediatamente connotato come "portaborse" la figura del dirigente dei progetti speciali di mandato, ritenendola pletorica e funzionale solo a particolari interessi di appartenenza politica;
- in campagna elettorale è stato ribadito a più riprese il NO al portaborse connotando negativamente tale figura;
- l'impegno di spesa derivante da tale assunzione costituisce "distrazione di risorse" rispetto alle gravi criticità che affliggono Moncalieri;

RILEVATO CHE

- l'assunzione del dirigente in questione e la prassi adottata sono stati fortemente contestati dal sindacato dei lavoratori, CSA;
- lo stesso sindacato ha platealmente confermato il mancato rispetto dei requisiti di "trasparenza" e del "diritto alla conoscibilità dei cittadini" nel procedimento adottato per l'individuazione del dirigente dell'unità progetti speciali di mandato, dimostrando incontestabilmente come il nome del dirigente fosse già noto prima della conclusione dell'iter amministrativo;
- tale conferma è data dal fatto che il sindacato aveva a suo tempo depositato presso un notaio il nominativo che sarebbe poi risultato l'effettivo vincitore del concorso;
- in quest'aula è stato adombrato il sospetto di pratiche truffaldine messe in atto dal sindacato e/o dal notaio presso cui era stato a suo tempo depositato il nome del dirigente già individuato dal Sindaco per l'assunzione, affermando che: "*.... un amico, anni fa, aveva presentato addirittura a un notaio una quarantina di fogli con nomi diversi; poi, combinazione, era venuto fuori il nome giusto. Perché, tirandoli fuori uno alla volta, magari i nomi si azzeccano anche*"

CONSIDERATO CHE

- non aderiamo a squallidi tentativi di preservare l'indifendibile screditando l'onestà di persone che segnalano - con estrema correttezza - macroscopiche irregolarità

PERVENUTA ORE 9.15. seg

-10/1-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

PRESO ATTO CHE

- il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità" del Comune
 - definisce con il termine *trasparenza* la "accessibilità totale alle informazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione ed è inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione";
 - stabilisce che ".... per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il 'diritto alla conoscibilità'" e che "il diritto alla conoscibilità dei cittadini consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente".
 - afferma che ".... garantire la trasparenza consiste nel superare il concetto di mera accessibilità agli atti per approdare ad un livello che superino la semplice pubblicità, volto al conseguimento di un concetto più evoluto quale l'estrema chiarezza, la comprensibilità e NON EQUIVOCITA' delle attività della Pubblica Amministrazione. Un approccio che consente al cittadino di controllare l'azione amministrativa e l'impiego delle risorse pubbliche"

ATTESO CHE

- l'iter adottato dal sindaco per la nomina del dirigente in questione contraddice palesemente i citati criteri di trasparenza e conoscibilità;
- tale considerazione è altresì suffragata dal fatto che proprio le procedure per l'Assunzione di personale di qualifica dirigenziale presentano, secondo una mappatura condotta dagli uffici comunali, il più alto indice di criticità (8,75) in ordine alla rispondenza delle procedure stesse ai criteri di trasparenza e conoscibilità come definiti nel piano triennale.
- l'identificazione del nominativo del dirigente da parte del sindacato CSA - avvenuta con largo anticipo rispetto alla comunicazione ufficiale - suffraga ulteriormente il mancato rispetto delle norme di trasparenza

OSSERVATO CHE

- il neo dirigente non era risultato il primo della selezione;

- 10/8 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

- l'esercizio della discrezionalità, così come esercitata dal sindaco, avrebbe trovato piena legittimità se esercitato su un *range* di nominativi a pari merito;
- la discrezionalità che abbia come risultato il sovvertimento di una graduatoria ufficiale validamente attestata dalla commissione esaminatrice, implica inevitabilmente una delle seguenti conclusioni:
 1. l'incoerenza dei requisiti fissati nel bando rispetto alle necessità dell'amministrazione comunale da cui discende la nullità del bando stesso;
 2. lo sconfinamento della discrezionalità nell'*eccesso di potere* poiché i veri criteri, quelli cui necessariamente si è attenuto il sindaco per la nomina del dirigente, non essendo stati resi pubblici e conoscibili non sono rispettosi degli invalicabili limiti posti dall'interesse pubblico e dall'imparzialità.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO A

- 1** – riconoscere l'onorabilità e la correttezza del sindacato CSA e del notaio in ordine al deposito della busta con il nome del vincitore del concorso;
- 2** – dissociarsi dai sospetti palesati in quest'aula relativamente all'adozione di pratiche illecite da parte del sindacato e/o del notaio presso cui il CSA aveva a suo tempo depositato la busta col nome del vincitore del concorso;
- 3** – ammettere l'inconciliabilità dei concetti di trasparenza e discrezionalità;
- 4** – confermare l'adesione alle adottate norme di trasparenza e conoscibilità;
- 5** – comunicare in Consiglio i criteri adottati per la designazione del nomina dirigenziale

Moncalieri, 17 febbraio 2015

- 10/3 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

Sig. Sindaco
 Sig. Presidente Consiglio Comunale
 Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: RICHIESTA DI OSSERVANZA DELLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE 207 DEL 2007 E REALIZZAZIONE DI VIA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.)

PREMESSO CHE

il prossimo anno ricorrerà il quarantennale della presenza della Croce Rossa Italiana nella nostra Città

CONSIDERATO CHE

la DGC n.207 del 24/05/07 ha intitolato una via alla Croce Rossa Italiana denominata "via della C.R.I." individuando il tratto di strada lungo la sponda del Sangone con inizio da corso Roma e termine in via Moncenisio, come da allegata planimetria

RILEVATO CHE

non vi è stata attuazione alla delibera di Giunta 207 del 2007

PRESO ATTO CHE

la via identificata era ed è inaccessibile;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
 SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a realizzare, in tempi estremamente brevi, la "via della C.R.I." come da DGC n.207/2007

PERVENUTA ORA 3.13 seg
 - 11/1 -

COMUNE DI MONCALIERI




UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009879 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 10:06




GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



Vicino a Moncalieri





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0009913 Arrivo
Data 18/02/2016 - ore 10:27

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: FORNITURA DEI SACCHETTI GIALLI PER LA RACCOLTA PLASTICA

PREMESSO CHE

i sacchetti gialli forniti da COVAR14 identificano la raccolta della plastica

CONSIDERATO CHE

- nel territorio di Moncalieri sono presenti oltre 30.000 utenze tra private/commerciali/artigianali;
- per la fornitura dei sacchetti impiegati per la raccolta della plastica il COVAR14 applica una tariffa di 50000 euro/anno circa;
- il costo per ogni utenza è inferiore ai 2 euro/anno

PRESO ATTO CHE

l'eventuale acquisto di sacchetti da parte degli utenti comporterebbe un consistente aggravio economico

EVIDENZIATO CHE

l'uniformità di colore e tipologia dei sacchetti facilita il lavoro degli operatori del COVAR14 permettendo l'immediata identificazione del contenuto;
tale uniformità non è garantita dal "disordinato" acquisto da parte dell'utenza

PERVENUTA ORA 3.15 - HJ - 12/1-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a valutare l'opportunità che il COVAR14 individui metodi alternativi per la fornitura dei sacchetti gialli per la raccolta della plastica al fine di favorirne la capillare distribuzione sul territorio



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a rendere operativo il campo sportivo di Tetti Piatti

Moncalieri, 16 febbraio 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.', is located on the right side of the page.



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009921 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 10:34

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI E LORO UTILIZZO

PREMESSO CHE

sul territorio comunale sussistono locali/strutture di proprietà dell'amministrazione temporaneamente assegnate a soggetti con atti di concessione gratuita

PRESO ATTO CHE

l'utilizzo del bene pubblico è subordinato alla osservanza delle regole contenute nelle diverse concessioni

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a procedere sollecitamente ad un generalizzato controllo per assicurare il rispetto delle norme d'uso contemplate nelle concessioni.

Moncalieri, 17 febbraio 2016

PERVENUTA
OK
S. S. Teg
-14/1-



15

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0009924 Arrivo

Data 18/02/2016 - ore 10:37

**MOZIONE: CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DEI VEICOLI
ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA**

PREMESSO CHE

è delle ore 09.30 circa del 16/02/16 la allegata fotografata di una delle due porte centrali della vettura nr.2242 del servizio di trasporto pubblico linea 81

CONSIDERATO CHE

- la porta è tenuta chiusa unicamente da un nastro annodato;
- le certificazioni del Sistema di Gestione non prevedono questo "tipo di chiusura";

PRESO ATTO CHE

- i dispositivi di equipaggiamento di sicurezza obbligatori per la messa in circolazione ed in servizio di un autobus disciplinano che l'apertura-chiusura delle porte per la salita-discesa dei passeggeri deve essere consentita, esclusivamente, dal conducente che è avvisato da indicatore sul cruscotto;
- il conducente di un autobus deve, dopo la fermata, partire a porte regolarmente chiuse;

FERVENUTA ORG 9.15.

leg
- 15/1 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

RILEVATO CHE



- i veicoli adibiti al servizio pubblico di linea devono essere riconosciuti idonei dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri ed avviene attraverso un contratto di servizio;
- la vigilanza sulla regolarità del servizio di linea spetta all'Ente che rilascia il contratto di servizio;
- la vigilanza sull'efficienza del parco veicolare spetta al Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- le competenze nella regolamentazione del servizio sono dei Comuni di concerto con le Regioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad adoperarsi per richiedere un sollecito controllo delle condizioni dei veicoli adibiti al servizio pubblico di linea



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





16

COMUNE DI MONCALIERI

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0017968 Arrivo
Data 23/03/2016 - ore 14:04

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 22 marzo 2016

Oggetto: Mozione – NOMINA PRIORITARIA DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI, STUDENTI E PERSONE A BASSO REDDITO COME SCRUTATORI ELETTORALI e TURNAZIONE SCRUTATORI

Il Consiglio Comunale

Premesso che

A norma dell'art. 12, comma 1, del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, in data 23 Giugno 2015, con delibera n.84, il Consiglio Comunale designava i componenti per la Commissione Elettorale eleggendo tre componenti effettivi e tre supplenti così come stabilito a seguito delle modifiche del sopra citato art. 12, comma 2, del T.U. n. 223/67, apportate con l'art. 10, comma 2, della legge della legge 21 dicembre 2005 n. 270, e con l'art. 3-quinquies, comma 2, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 di conversione del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1.

Considerato che

Nonostante la nomina degli scrutatori sia attribuita per legge ad una commissione di nomina politica, sarebbe opportuno garantire la massima indipendenza degli scrutatori e la loro rotazione, a maggior garanzia della trasparenza e della correttezza delle operazioni elettorali.
Allo scrutatore di seggio spetta un'indennità in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno.

Il nostro territorio sta attraversando un duro periodo di crisi economica che coinvolge una larga parte di cittadinanza.

Impegna

- il Sindaco, la Giunta ad invitare la Commissione elettorale a nominare gli scrutatori attraverso un sorteggio casuale dando priorità alle persone prive di occupazione ed agli studenti con età inferiore ad anni 30 regolarmente iscritti all'albo scrutatori;
- a garantire un ricambio tra gli scrutatori nominati con una turnazione assicurandosi che chi viene selezionato per una tornata elettorale non venga selezionato per quella successiva.

- 16/1-

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



COMUNE DI MONCALIERI

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0017975 Arrivo
Data 23/03/2016 - ore 14:20

17

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

23 marzo 2016
Moncalieri, ~~21 ottobre 2015~~

Oggetto: **Mozione – Patto con il cittadino (Baratto amministrativo)**

Il Consiglio Comunale

Premesso che

L'art. 53 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

La Legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss. mm. e ii., ha convertito con modificazioni il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. L'art. 24 di suddetto decreto-legge, convertito con modificazioni, disciplina le "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio", disponendo che i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Tali interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Considerato che

La situazione economica di grave crisi che sta attraversando il nostro territorio ha determinato per alcune fasce sociali di cittadini l'impossibilità a pagare tributi comunali e non solo.

Ravvisato che l'art. 24 del decreto-legge, convertito con modificazioni e citato in premessa, consente all'Ente di applicare riduzioni a fronte di servizi di pulizia strade e aree a verde ed altri tipi di interventi indicati nel predetto articolo.

Sarebbe gesto di considerazione verso i cittadini se l'attuale Amministrazione attuasse le disposizioni dell'art. 24 in questione consentendo ad una parte di contribuenti che si trovano in difficoltà economiche, o che hanno ottenuto per situazione di bisogno aiuti finanziari, di poter assolvere al mancato pagamento dei tributi già scaduti o per ripagare l'Ente mediante una loro prestazione di pubblica utilità indirizzata agli interventi che l'Amministrazione individui nel territorio comunale.

Tale forma di intervento, denominata "Baratto Amministrativo", offre un doppio vantaggio in quanto da un lato, i contribuenti in difficoltà potrebbero assolvere ai propri doveri e dall'altro, il Comune può usufruire di forza lavoro, in un periodo in cui scarseggiano risorse, le assunzioni sono bloccate ed i risparmi e tagli nella gestione amministrativa rendono determinate attività di difficili soddisfacimento.

- 17/1 -

Ritenuta l'opportunità anche di ridare dignità a chi, per le contingenti e transitorie situazioni di emergenza, è costretto a chiedere frequenti aiuti o diventare frodatore fiscale colpevole dal punto di vista legale ma assolutamente innocente da quello umano, dando loro la possibilità di mettersi a disposizione della propria comunità e di sentirsi utili a se stessi ed agli altri.

Con tale forma di "Baratto Amministrativo" si potrebbe consentire a cittadini disoccupati, con un modello I.S.E.E. non superiore ad Euro 8.500,00 che hanno tributi comunali non pagati di svolgere attività di pulizia delle aree a verde o di manutenzione o di interventi di decoro urbano a fronte del pagamento dei tributi.

Inoltre, la formula del baratto, può essere estesa ad associazioni che svolgono la propria attività sul territorio di Moncalieri.

Pur nella ragionevole congettura che tali ruoli non regolarizzati in parte andranno iscritti tra i crediti non esigibili al fine di garantire gli equilibri di bilancio, e che occorre fissare un limite massimo complessivo nell'ambito del quale esercitare tale "Baratto Amministrativo".

Impegna

Il Sindaco e la Giunta a definire un Regolamento Comunale (entro 90 giorni) che introduca la possibilità del "Baratto Amministrativo" inerente la collaborazione tra cittadini e Amministrazione e che ne definisca i criteri, le modalità e le reciproche garanzie.


Le attività individuate, a titolo esemplificativo, possono essere indicate tra quelle relative a:

1. manutenzione ordinaria;
2. pulizia e vigilanza parchi, giardini ed aiuole e dei luoghi pubblici;
3. assistenza agli scolari;
4. sgombero neve;
5. varie ed eventuali.

Il sistema di calcolo del valore economico delle ore di lavoro svolte potrà essere attuato in funzione del tipo di incarico e del relativo costo orario.

Si allega alla presente esempio di possibile Regolamento comunale del "Baratto Amministrativo".

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



- 17/2 -

Regolamento del "baratto amministrativo"

Art.1 Riferimenti legislativi

L'art. 24 della Legge n. 164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Art.2 Il baratto amministrativo

Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art. 1 del presente Regolamento in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, ovvero di contributi per inquilini morosi non colpevoli, offrendo all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del "baratto amministrativo".

Art. 3 Applicazione del baratto amministrativo

Il "baratto amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini di Moncalieri che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati o che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 4 Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali

Entro il 31 marzo di ogni anno il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Moncalieri è chiamato a predisporre un riepilogo dell'ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente, al fine di fissare con deliberazione di Giunta Comunale l'importo complessivo del "baratto amministrativo".

Art. 5 Identificazione del numero di moduli

Gli uffici tecnici del Comune di Moncalieri, di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici, predispongono un progetto di cui all'art. 24 della legge n. 164 del 2014 come contropartita dell'importo fissato nell'art. 4 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli composto da n. 8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di €60 per ciascun modulo e del limite individuale di € 780,00 per famiglia e dei vincoli previsti dall'art. 24 della Legge 164/2014. Per i morosi non colpevoli residenti in strutture ATC, l'importo è quello previsto a bilancio comunale e il numero di moduli di 8 ore ciascuno è determinato dal rapporto di tale importo e il valore simbolico di €60. È data possibilità agli uffici tecnici individuare un Tutor, fra i dipendenti dei propri uffici, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 6 Destinatari del baratto

I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a € 8.500 e che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, ovvero che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni. Possono presentare domanda compilando entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

	Punteggio
ISEE sino a € 2.500	8
ISEE sino a € 4.500	6
ISEE sino a € 8.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
I nuclei mono-genitoriali con minori a carico	3

I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Morosità non colpevole	3
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune di Moncalieri, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno). L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte degli uffici tecnici è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito. I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Moncalieri, di cartellino e vestiario identificativo.

Art. 7 Obblighi del richiedente

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. È tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato il Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni €60 di tributo simbolico da versare.

Art. 8 Registrazione dei moduli

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile degli uffici tecnici. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile degli uffici tecnici.

Art. 9 Obblighi del Comune di Moncalieri verso il richiedente

Il Comune di Moncalieri provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa. Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del "baratto amministrativo", purché dichiarate nel modulo di domanda del "baratto amministrativo", il Comune di Moncalieri si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

- 17/4 -



18

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0024286 Arrivo

Data 26/04/2016 - ore 10:23

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: **CHIESA ABBANDONATA BORGATA TAGLIAFERRO**

PREMESSO CHE

- i Cittadini della Borgata si lamentano, per ovvie motivazioni, dello stato d'abbandono della Chiesa

PRESO ATTO CHE

- da tempo l'edificio è protetto solo da una recinzione in plastica;
- tale protezione non può certamente impedire cedimenti o crolli di materiale;
- la situazione oramai è radicata da molti anni e, tranne la recinzione in plastica, nulla è stato fatto per la sicurezza dell'area

CONSIDERATO CHE

- la Chiesa è sconsacrata da venticinque anni circa;
- totale abbandono e incuria è presente da quindici anni circa;
- la proprietà dovrebbe ancora essere della Curia

- 18/1 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**


a celermente intervenire nei confronti della proprietà sollecitando la messa in sicurezza dello stabile antistante un'area di pubblico passaggio

Moncalieri, 14 aprile 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. R.', is located on the right side of the page.



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



- 18/4 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI



Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: GIARDINI PUBBLICI DI TAGLIAFERRO

PREMESSO CHE

- da tempo, numerosi residenti in Borgata Tagliaferro si lamentano dello stato d'abbandono delle aree di pubblico utilizzo;

PRESO ATTO CHE

- alla data odierna nulla è cambiato;
- che l'area cani, frequentata da cinque-sei persone con i propri animali, è estesa, con erba alta ed incolta;
- all'interno dell'area è molto facile che gli animali vengano attaccati da zecche ed altri parassiti;
- che la zona di Borgata Tagliaferro è carente di spazi adibiti a parcheggio;
- che l'area giochi per bambini è l'unica della borgata;

CONSIDERATO CHE

- l'area cani, oltre ad essere lasciata in abbandono risulta eccessivamente estesa;
- è anche necessario reperire un'area parcheggio veicoli;
- l'area giochi per bambini, posta di fronte all'area cani, è anch'essa completamente trascurata;



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

- a rendere possibile l'utilizzo dei beni pubblici procedendo, con estrema sollecitudine, alla manutenzione delle abbandonate aree
- a verificare la possibilità di delimitare l'area cani al fine di reperire il necessario parcheggio pubblico.

Moncalieri, 14 aprile 2016


Handwritten signature



- 19/2 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0024291 Arrivo

Data 26/04/2016 - ore 10:27

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: **GIARDINO GIOCHI DI TETTI PIATTI**

PREMESSO CHE

- pervengono numerose lamentele dai residenti di Borgata Tetti Piatti sull'incuria ed abbandono dell'area giochi bambini;

PRESO ATTO CHE

- da tempo non si procede allo sfalcio dell'erba;
- in borgata è l'unica area a disposizione dei bambini;
- molti residenti affermano di aver chiesto l'intervento degli addetti alle zone verdi ma nulla è successo;
- oltre al problema erba alta, i giochi per bambini sono danneggiati e rappresentano un pericolo nell'eventuale utilizzo;

CONSIDERATO CHE

- nell'ultimo periodo non ci sono verificate copiose piogge, tali da far crescere così velocemente l'erba;
- il Comitato di Borgata dovrebbe anche interessarsi di queste problematiche



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a intervenire con estrema urgenza al fine di consentire una sicuro utilizzo dell'area e dei giochi da parte dei bambini.


Moncalieri, 14 aprile 2016

Handwritten signature






GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIER

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0024295 Arrivo

Data 26/04/2016 - ore 10:29

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: **GIARDINI PUBBLICI TETTI ROLLE**

PREMESSO CHE

- pervengono numerose lamentele relative all'incuria ed all'abbandono del campo sportivo così come dell'area giochi bambini di Tetti Rolle

PRESO ATTO CHE

- le aree risultano non praticabili in quanto chiuse con catenaccio e lucchetto, compresa quella adiacente la sede del Comitato di Borgata;
- qualora accessibili non sarebbero comunque usufruibili;
- questa situazione permane, purtroppo, da molto tempo e – per quanto riferito - non è stata oggetto di interesse da parte del Comitato di Borgata;
- l'area giochi per bambini è l'unica presente della borgata;

CONSIDERATO CHE

- è inaccettabile una condizione di abbandono di un'area che dovrebbe essere fruibile soprattutto nelle ore diurne;



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a tempestivamente intervenire per consentire il doveroso pubblico utilizzo delle abbandonate aree di Terri Rolle.

Moncalieri, 14 aprile 2016

Handwritten signature






GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





COMUNE DI MONCALIERI

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0024455 Arrivo
Data 27/04/2016 - ore 08:35

22

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 27 aprile 2016

Oggetto: **Mozione – Co-Working ed impegno nel sostegno delle delle Start-Up, dell'innovazione e del lavoro**

Il Consiglio Comunale

Premesso che

- la Costituzione italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme e, in particolare, l'art. 41 tutela la libertà di iniziativa economica privata, come incentivo allo sviluppo dell'occupazione sociale

Considerato che

- il *co-working* rappresenta un modo innovativo di concepire l'uso degli spazi lavorativi, mantenendo, i soggetti attivi che lo praticano, la possibilità di svolgere attività professionali tra loro distinte ed indipendenti, tuttavia con la possibilità di instaurare una rete di rapporti sociali e professionali in grado di stimolare sinergie e crescita reciproca;
- la caratteristica fondamentale degli spazi adibiti al *co-working* è la possibilità di condivisione di *know-how* con altri imprenditori e liberi professionisti, che reca con sé il vantaggio di abbattere i costi fissi derivanti dall'avere un ufficio in locazione nel modo tradizionale;
- la formula, ormai collaudata a livello mondiale e sempre più diffusa a livello nazionale, si rivolge in particolare a giovani lavoratori e/o imprenditori, lavoratori precari di ogni categoria, disoccupati, microimprese del terziario avanzato che intendano svolgere la propria attività in un luogo funzionale ed economicamente sostenibile o che abbiano bisogno temporaneamente di un ufficio attrezzato (*rete Internet, sala riunioni, reception, etc.*);
- per quanto detto, il *co-working* rappresenta l'approccio ideale, sia per ragioni di carattere economico che culturale e professionale, per favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità, in linea con i dettami costituzionali;
- data la situazione di crisi occupazionale, specie giovanile, il ruolo che il Comune può e deve svolgere è di fondamentale importanza. In tal senso, il Comune dovrebbe mettere a sistema tutte quelle pratiche che facilitano e promuovono l'occupazione e la nascita di nuove imprese, anche con riferimento a soggetti *under 35*;
- che questo sistema di condivisione degli spazi in ambito privato è già ampiamente sviluppato ed apprezzato dai liberi professionisti, specialmente nei giovani lavoratori autonomi o con partite iva, che, affacciati da poco al mondo dell'imprenditorialità, non possiedono la forza economica per possedere un proprio studio professionale, dotato di tutte le attrezzature necessarie;
- esistono numerosi esempi di *Co-working* promossi da amministrazioni comunali, sia in grandi città come Milano che in centri più piccoli, più vicini a noi, come Collegno; ne esistono numerosi di

iniziativa privata, le cui tariffe, tuttavia, non sempre si rivelano competitive;


Tenuto conto che

nel Comune di Moncalieri sono presenti numerosi immobili sfitti e/o invenduti e/o inutilizzati;

Impegna

Il Sindaco e la Giunta

- ad effettuare un censimento degli immobili, pubblici e privati, inutilizzati, da usare come spazi di condivisione;
- a definire e redigere un regolamento, entro sei mesi dall'approvazione della mozione, con l'obiettivo di individuare i soggetti di riferimento e le procedure operative per la gestione dell'offerta di *co-working*;
- nello specifico, a disciplinare il servizio, determinando le modalità di gestione dello stesso, con costi per gli utenti agevolati rispetto ai privati, valutando tuttavia l'opportunità di avviare collaborazioni con privati, prevedendo, in tal caso, semplificazioni burocratiche e agevolazioni fiscali per i soggetti non pubblici che mettano a disposizione i propri immobili.



MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0024456 Arrivo
Data 27/04/2016 - ore 08:38

23

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 27 aprile 2016

Oggetto: **Mozione – Sgombero Movicentro di strada Brandina a seguito di richieste di Ferservizi**

I consiglieri del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Premesso che

- la possibilità di effettuare interscambi tra diversi mezzi di trasporto semplificando la fruizione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL), quale risultato di una programmazione efficiente ed efficace, ha la conseguenza di creare attrazione di utenza e quindi ottimizzazione dei costi, nonché riduzione dell'impatto ambientale dovuto alla riduzione dei mezzi privati;
- la mobilità della Città di Moncalieri è caratterizzata da una significativa tendenza nel viaggiare nella Città stessa e da una consistente pendolarità verso la Città di Torino, infatti risulta dai dati come i TPL cittadini e quelli orientati su Torino possano svolgere un'azione determinante nell'orientamento della mobilità verso modalità di trasporto più sostenibili, a tal proposito il centro di interscambio previsto sull'area della stazione di Moncalieri, posizionata sulle linee Torino - Genova e Torino - Savona, potrebbe dare luogo ad importanti relazioni di carattere metropolitano;
- il Comune ha investito più di 200.000,00 euro e la Regione Piemonte quasi 800.000,00 euro, per un investimento complessivo di poco superiore a un milione di euro destinato alla realizzazione del progetto;
- quanto sopra riportato dal progetto Movicentro, attualmente, sembra non aver avuto nessun seguito, vista anche la condizione del parcheggio a raso diventato dimora per un campo nomadi che non permette di usufruirne;
- ad oggi la zona in oggetto pare avere generato solo un'area semi deserta ed occupata da un accampamento abusivo di nomadi nel totale disinteresse del Comune di Moncalieri.
- tale situazione genera enormi disagi ai cittadini e problemi legati allo stato manutentivo dell'area che risulta degradata con barriere divelte, scritte sui muri, buche e aria irrespirabile proveniente dai roghi accesi dai nomadi che stanziano nel parcheggio;
- risulta anche una effettiva diffida da parte di Ferservizi (Gruppo Ferrovie Italiane) che nel rilevare la proprietà dell'area da R.F.I. SpA, concessa in servizio al Comune di Moncalieri per lo sviluppo del Movicentro, ribadisce

23

che "nel corso dei sopralluoghi, necessari a consolidare i passaggi di proprietà, è emerso che il parcheggio di cui sopra non viene utilizzato per le finalità per cui è stato realizzato, in violazione degli accordi sottoscritti. Si invita pertanto codesto Comune a ripristinare entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente la destinazione concordata, liberando l'area da mezzi, cose e persone che, di fatto, l'hanno trasformata in un campo nomadi";

Considerato che

- il 23 febbraio 2016, la società Ferservizi S.p.A., mandataria di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. inviava una lettera con la sopra citata diffida al Comune di Moncalieri in cui chiedeva il rispetto degli accordi sottoscritti;

Impegna

Il Sindaco e la Giunta a:

1. NON chiedere la concessione in uso per locazione a titolo oneroso per i residenti abusivi;
2. liberare l'area dai mezzi, cose e persone per ripristinare il Movicentro alla sua destinazione definita dal progetto.



24

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0025889 Arrivo

Data 05/05/2016 - ore 08:50

Sig. Sindaco



Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: SUPERFICIALE ED INADEGUATA CURA DELLE ROTATORIE STRADALI

PREMESSO CHE

è evidente la inadatta nonché approssimativa manutenzione delle rotatorie stradali della nostra Città



CONSIDERATO CHE

l'attività di cura delle rotatorie stradali non può limitarsi al taglio dell'erba

PIRELLA G. 4.5.2016 h. 8. seg - 24/1 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

PRESO ATTO

di una palese incapacità politica a programmare e realizzare attività che dovrebbero portare ad un abbellimento delle aree verdi cittadine, come peraltro avviene in molti Comuni con i risultati riportati nelle sottostanti immagini


**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a procedere, in tempi brevi, con una diffusa attività di manutenzione finalizzare a rendere gradevole la vista delle roatorie stradali presenti sul territorio di Moncalieri

Moncalieri, 03 maggio 2016



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI





25

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0025891 Arrivo

Data 05/05/2016 - ore 08:56

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: PERCHÉ I CITTADINI MONCALIERESI HANNO PAGATO € 35.596,73 PER I CONSUMI DI ACQUA DEL CAMPO NOMADI DI STRADA CARIGNANO?

PREMESSO CHE

- il Comune di Moncalieri è l'intestatario del contatore di erogazione dell'acqua posizionato nell'autorizzato, benché abusivo, campo nomadi di strada Carignano;
- i Cittadini moncalieresi, sebbene direttamente non informati, hanno pagato 35.596,73 € per la fornitura di acqua potabile erogata nel periodo 29/05-25/11/15;
- il consumo rilevato è stato di 50.784 m³;
- il sopralluogo effettuato con i tecnici Smat in data 28/01/16 ha consentito di verificare la presenza di una continua erogazione dell'acqua;

PRESO ATTO CHE

nel periodo 29/05-25/11/2015 - ove sono stati erogati 50.784 m³ di acqua potabile per un importo complessivo di 35.596,73 € - non erano più presenti i soggetti il cui accampamento era stato legittimato dall'amministrazione politica di Moncalieri

CONSIDERATO CHE

sussistono evidenti responsabilità per omessa chiusura e/o controllo e/o ridimensionamento dell'erogazione dell'acqua dal contatore intestato alla Città di Moncalieri

PERVENUTA L.5.2016 h. 8. seg

- 25/1 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

1. ad individuare le responsabilità dell'omesso controllo;
2. a comunicare nel prossimo Consiglio le accertate responsabilità;
3. a prevedere che i responsabili provvedano a risarcire il danno di € 35.596,73.

Moncalieri, 03 maggio 2016

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0031598 Arrivo

Data 01/06/2016 - ore 11:45

26

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 30 maggio 2016

Oggetto: **Mozione – Videosorveglianza area ingresso ecocentro**

I consiglieri del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Premesso che

- sono numerose le segnalazioni riguardanti lo scarso decoro dell'area fronte ingresso ecocentro di via Lursia;
- nel corso del mese di maggio u. s., a causa di lavori effettuati presso l'ecocentro, lo sversamento abusivo di rifiuti in strada è aumentato;

Considerato che

- le telecamere sono strumento indispensabile per la rilevazione di violazioni di natura ambientale;
- sono uno strumento importante a favore delle politiche di sicurezza e decoro della Città;
- offrono un valido supporto alle forze di Polizia;
- un sistema di videosorveglianza consente di individuare, sanzionare e denunciare nei casi più gravi, chi commette illeciti ambientali abbandonando rifiuti ingombranti o speciali sul territorio, creando un danno all'intera comunità;
- durante le ore di attività dell'ecocentro, alcuni piccoli gruppi di persone, importunano gli avventori per fare scaricare all'esterno del centro rifiuti di vario genere da sezionare o scomporre per ottenere parti in ferro, fili di rame o altre tipologie di materiali "pregiati" e gli scarti delle loro "lavorazioni" vengono abbandonati fuori dall'ecocentro;
- che le telecamere NON riprenderanno postazioni di lavoro o luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente del Covar14;

Impegna

Il Sindaco e la Giunta:

- ad attivarsi immediatamente, in concerto con il Comandante della Polizia Municipale, Covar14 ed il Comitato di borgata Santa Maria – Carpice, per installare due videocamere di sorveglianza con relativi cartelli informativi nel rispetto dei 4 principi sanciti dall'autorità Garante per la Privacy da osservare affinché la videosorveglianza sia legittima: **liceità, necessità, proporzionalità, finalità**;
- a chiamare il Covar per liberare l'area dai rifiuti di fronte l'ingresso.

- 26/1 -

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



27

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0031599 Arrivo
Data 01/06/2016 - ore 11:46

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 3 maggio 2016

Oggetto: **Mozione – “TTIP”**

Il Consiglio Comunale

Premesso che

nel giugno 2013, il presidente degli Stati Uniti Obama e il presidente della Commissione europea Barroso hanno lanciato ufficialmente i negoziati su un Partenariato Trans-Atlantico su commercio e investimenti (TTIP);

tali negoziati sono tuttora in corso, nella più totale opacità e segretezza, con l'obiettivo di concluderne l'iter entro la fine del 2015;

l'obiettivo prioritario di tale Partenariato è quello dell'eliminazione di tutte le barriere “non tariffarie”, ovvero le normative che limitano la piena libertà d'investimento e i profitti potenzialmente realizzabili dalle società transnazionali a est ed ovest dell'oceano Atlantico;

il Partenariato in corso di negoziazione prevede addirittura il diritto per gli investitori transnazionali di citare in giudizio, presso un tribunale arbitrale creato ad hoc (*ISDS, Investor-State Dispute Settlement*) i governi sovrani e le autorità locali, qualora le loro società subissero perdite, anche potenziali, di profitti in seguito a decisioni di politica pubblica adottate dalle autorità medesime;

Considerato che

le cosiddette barriere “non tariffarie” altro non sono che norme volte alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, alla salvaguardia dei beni comuni, alla garanzia di standard per la sicurezza alimentare, per la tutela dell'ambiente e della dignità sociale;

il programma di deregolamentazione previsto dal TTIP mira a creare nuovi mercati con l'apertura dei servizi pubblici e dei contratti per appalti governativi alla concorrenza di imprese transnazionali, minacciando di provocare un'ulteriore ondata di privatizzazioni in settori chiave come la sanità e l'istruzione;

l'assoluta segretezza con cui vengono condotti i negoziati, che non prevedono alcun coinvolgimento né delle popolazioni, né delle istituzioni che a tutti i livelli le rappresentano, costituisce un preciso attacco al diritto dei cittadini e delle comunità locali di conoscere i termini e le conseguenze di tali negoziati e di potersi pronunciare nel merito;

il diritto degli investitori transnazionali a citare in giudizio i governi e le autorità locali, in seguito all'approvazione di norme e/o delibere di interesse generale che potrebbero pregiudicarne i profitti, costituisce un gravissimo ‘vulnus’ democratico, un'inaccettabile compressione dell'autonomia delle autorità pubbliche e un'azione destrutturante sulla coesione sociale delle comunità territoriali ;


27/1

Impegna

Il Sindaco e la Giunta a:

1. ad intraprendere tutte le azioni di pressione di propria competenza volte a promuovere il ritiro da parte del governo italiano, nell'ambito del Consiglio Europeo, dal TTIP e, in subordine, alla sua non approvazione da parte del Parlamento Europeo;
2. a promuovere, presso i cittadini del nostro territorio e presso tutti gli altri enti locali, azioni di sensibilizzazione e mobilitazione contro il TTIP, in quanto in questo trattato viene leso, tra gli altri, il principio costituzionale della sovranità delle autonomie locali;
3. ad inviare la presente deliberazione all'Anci, al Consiglio Regionale, al Consiglio dei Ministri, al Parlamento Italiano ed Europeo e alla Commissione Europea.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



100/10

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



28

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0031602 Arrivo

Data 01/06/2016 - ore 11:47

Al Sindaco di Moncalieri

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Moncalieri, 11 Maggio 2016

Oggetto: **Mozione – Risoluzione definitiva inquinamento acustico in corso Trieste**

Il Consiglio Comunale

Premesso che

- da molti anni, in corso Trieste, gli abitanti della zona lamentano la presenza di barriere antirumore che di fatto, oltre che essere antiestetiche, non hanno risolto il problema per il quale furono installate;
- corso Trieste è uno dei luoghi di transito tra i più importanti di Moncalieri in quanto rappresenta una delle arterie principali che collegano la città di Torino alla tangenziale;
- il corso in questione è abitato da centinaia di famiglie.

Considerato che

- è prevista l'apertura dell'ennesimo centro commerciale a Palazzo Nervi;
- è in costruzione il nuovo campeggio su corso Trieste, direzione Torino;
- è prossimo il trasferimento degli uffici della Regione Piemonte presso la nuova sede in zona Lingotto, con conseguente aumento del traffico da e per Torino lungo codesta direttrice;
- è prevista la realizzazione del Parco della Salute nella zona ex Avio;
- si attende per marzo 2017 la conclusione dei lavori della linea della metropolitana in piazza Bengasi.

Tenuto conto che

- gli importanti interventi urbanistici precedentemente elencati genereranno un ulteriore aumento dei volumi di traffico veicolare nella zona che presenta già ora fortissime criticità;
- agli abitanti della zona è stato promesso da molto tempo la rimozione delle barriere antirumore;

Impegna

Il Sindaco e la Giunta, dopo aver recuperato i necessari fondi al massimo entro l'approvazione del bilancio di previsione anno finanziario 2017, a:

- rimuovere le barriere antirumore presenti, in modo da riqualificare l'area;
- recuperare, le barriere stesse applicandole, dopo le dovute verifiche tecniche, sul passante ferroviario che attraversa borgo Mercato, dove, causa danneggiamenti, le barriere sono state rimosse di recente;
- effettuare lavori di installazione di una nuova ringhiera per rimettere in sicurezza l'area dopo la rimozione delle barriere;
- adottare soluzioni alternative alle barriere al fine di ridurre l'inquinamento acustico, l'asfaltatura del corso con materiali fonoassorbenti e drenanti, dando precedenza alla carreggiata vicina alle palazzine in direzione Moncalieri, potrebbe rappresentare un punto di partenza;
- valutare misure idonee ad evitare il superamento dei limiti di velocità in direzione tangenziale, nel tratto tra la rotonda di corso Maroncelli e l'inizio delle palazzine ATC.

- 28/1 -

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



29

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0031780 Arrivo

Data 06/06/2016 - ore 08:58

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. Vice Presidente Consiglio Comunale

MOZIONE: IN UN PERIODO DI INTENSA CRISI ECONOMICA PUÒ RITENERSI GIUSTO RIDURRE LO STIPENDIO MENSILE DI € 2.342,64 CONCESSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAI CONSIGLIERI DEL PARTITO DEMOCRATICO, DEI MODERATI, DI È TEMPO E DEL GRUPPO MISTO?

PREMESSO CHE

- con la delibera n.6/2016 del 29/01/16 i Consiglieri comunali del Partito Democratico, dei Moderati, di È Tempo e del Gruppo Misto individuavano in € 2.342,64 l'indennità mensile di funzione del Presidente del Consiglio;
- l'importo di € 2.342,64 corrisponde all'indennità mensile di funzione degli Assessori a tempo pieno;
- l'impegno orario dedicato dal Presidente del Consiglio alla nostra Amministrazione comunale non può certamente giustificare il riconoscimento di uno stipendio mensile pari a quello degli Assessori a tempo pieno che, ovviamente, hanno quale unico reddito di lavoro quello derivante dall'attività istituzionale eseguita presso la nostra Amministrazione;
- gli Assessori svolgono una attività ben differente - in termini temporali, di impegno e di responsabilità - da quella che è, ora, effettuata dal Presidente del Consiglio;

-29/1-



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

CONSIDERATO CHE

la presentata mozione richiede ai Consiglieri comunali di esprimere un discrezionale giudizio sulla adeguatezza dell'importo mensile di € 2.342,64 in rapporto alla effettiva azione svolta dal Presidente del Consiglio

PRESO ATTO CHE

la Politica è sempre alla ricerca di migliorare efficienza ed efficacia attraverso, anche, il contenimento di spese che – come in questo caso – risultano difficilmente giustificabili se non in quanto individuali privilegi politici

EVIDENZIATO CHE

ogni decisione sull'entità del compenso è di esclusiva competenza del Consiglio comunale che ha anche la facoltà di annullare l'indennità di funzione del Presidente del Consiglio

TUTTO CIÒ PREMESSO SI IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE AD ESPRIMERSI CON VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

sul dimezzamento dell'attuale compenso del Presidente del Consiglio o, in alternativa, su una significativa riduzione percentuale dell'attuale importo mensile di € 2.342,64

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0068914 Arrivo

Data 10/12/2015 - ore 14:25

30)

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 10 dicembre 2015

Oggetto: Ordine del Giorno – Ospedale Unico di zona dell'ASL TO5

Il Consiglio Comunale

Rilevato che

in data 22 giugno 2015 l'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte ha presentato alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO5, l'ipotesi di avviare un percorso per la realizzazione del nuovo Ospedale Unico in sostituzione degli attuali presidi di Carmagnola, Chieri e Moncalieri, chiedendo alla Conferenza di avviare il confronto con le diverse componenti al fine di condividere tale ipotesi;

che in data 02.09.2015 la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO5 si è espressa sull'ipotesi del nuovo Ospedale Unico e in data 09.09.2015 la Conferenza dei Sindaci dell'ASL TO5 ha approvato un atto di indirizzo per la realizzazione del nuovo Ospedale Unico;

In data 23/11/2015 si è approvata la DGR 62 - 2495- *Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Comune di Carmagnola, Comune di Chieri, Comune di Moncalieri per la realizzazione del "NUOVO OSPEDALE UNICO NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5"*.

Considerato che

la notizia ha allarmato i cittadini dei comuni afferenti all'ASL TO 5 che, totalmente ignari di quali siano le decisioni che si vogliano intraprendere, sono preoccupati di perdere i presidi sanitari necessari alla tutela della propria salute;

il documento non contiene ancora nessun tipo di indicazione in merito all'ubicazione, le fonti di finanziamento e la riorganizzazione del servizio sanitario a seguito della dismissione degli ospedali di Chieri, Moncalieri e Carmagnola;

non è ancora stato indicato quale sarà il luogo dove sorgerà il nuovo impianto;

nel Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017 i fondi destinati all'edilizia sanitaria sono sensibilmente ridotti;

i fondi destinati all'edilizia sanitaria stanziati a livello nazionale sono anch'essi in diminuzione;

Rilevato infine che

dallo schema del protocollo d'intesa approvato con la DGR 62 – 2495 del 23/11/2015 emerge che il nuovo Ospedale Unico dell'ASL TO5 dovrà avere le caratteristiche di base e specialistiche di un ospedale sede DEA di 1° livello con circa 100.000 accessi e dovrà avere una potenzialità di circa 460 posti letto;

l'area sulla quale localizzare il nuovo Ospedale Unico dell'ASL TO5 sarà individuata sulla base della qualità dell'area in ordine:

- 30/1 -

- agli aspetti di contesto urbano (esposizione, qualità del suolo, qualità urbana dell'intorno, etc.)
- alla sua baricentricità valutata sia in rapporto alla dislocazione sul territorio degli utenti sia ai tempi necessari per raggiungere l'area;
- alla facilità di accesso che dovrà essere garantita a tutti i cittadini del territorio di riferimento con una pluralità tipologica di accessi, sia di carattere infrastrutturale, sia con sistemi alternativi, anche attraverso la previsione del servizio di elisoccorso;
- alla rete infrastrutturale e di sottoservizi già esistente e strutturata o che richieda minimi investimenti per la sua integrazione;
- alla presenza della rete di trasporto pubblico o comunque alla sua possibile integrazione;
- alla fattibilità dell'intervento in relazione ai vincoli di carattere idrogeologico e ambientale;

i Comuni di Carmagnola, Chieri e Moncalieri si impegnano inoltre, concordemente ed in relazione al Piano di valorizzazione e alienazione dell'ASL TO5, ad attivare le procedure amministrative per la modifica dei rispettivi Piani Regolatori affinché le aree che attualmente ospitano gli ospedali cittadini, alla luce di specifiche valutazioni di carattere territoriale ed urbane, vengano valorizzate ai fini della loro successiva alienazione.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 fornirà lo Studio di Fattibilità entro sei mesi dalla predisposizione del quadro esigenziale e funzionale che verrà fatto dalla Regione entro 4 mesi;

la Regione Piemonte avvierà la predisposizione del Programma di interventi sulla base dello Studio di Fattibilità attivando le procedure per l'Accordo di Programma entro tre mesi dalla redazione dello Studio di Fattibilità.

Rilevato altresì che

dal medesimo protocollo d'intesa si evince dovrà essere costruito un piano economico e finanziario di riferimento che dovrà definire le procedure più idonee alla realizzazione delle opere previste, valutando le nuove modalità di carattere finanziario che rendono possibili anche investimenti di carattere privato come la formula del partenariato pubblico privato collegata agli strumenti comunitari di sostegno o del partenariato pubblico privato.

Secondo la Corte dei Conti la tipologia di opere finanziabili mediante il project financing è limitata alle sole c.d. "opere calde": ciò, conseguentemente al carattere self-liquidating dell'opera, o del servizio, che deve avere l'attitudine ad autofinanziarsi. Restano escluse le "opere fredde", in cui la funzione sociale è assolutamente predominante e, rispetto alle quali, le eventuali tariffe non sono in grado di coprire i costi (pagina 8 della Deliberazione n. 5/2012/PAR della Corte dei conti, Sezione Regionale del controllo per l'Emilia – Romagna).


La destinazione della finanza di progetto alle opere calde è riconosciuta indirettamente dal legislatore il quale, nel disciplinare la programmazione triennale, all'art. 128 del codice dei contratti pubblici, prescrive che "le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica", in tal modo escludendo le opere fredde.

Il Consiglio Comunale si impegna con il Sindaco e la Giunta Comunale

nel caso in cui il progetto dovesse prendere forma, a sostenere in tutte le sedi istituzionali le specificazioni e gli indirizzi di cui appresso:

- costruire su un'area che non comporti il consumo di nuovo suolo e dovrà quindi sorgere su un'area già edificata previa demolizione dei manufatti esistenti e, se necessario, bonifica;
- chiarire la modalità di finanziamento escludendo quelle che comportino maggiori oneri per l'amministrazione e, come indicato dal Procuratore Regionale Carmine Scarano in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 della Procura Regionale presso la Sezione della Corte dei Conti del Veneto, evitare che l'uso del PPP e del Project Financing vengano utilizzati con "eccessiva fiducia [...] come alternativa alla carenza di risorse pubbliche disponibili" con il rischio che "l'opera finisca per costare molto di più del previsto aggravando il debito dell'ente pubblico".
- realizzare l'opera con l'ausilio delle tecnologie d'avanguardia per il risparmio energetico
- Assicurare un numero di posti letto atto a mantenere ed eventualmente migliorare l'offerta ed il comfort garantito dalle strutture ospedaliere attualmente presenti a Chieri, Carmagnola e Moncalieri
- implementare la presenza di servizi di medicina territoriale nei comuni che perderanno i presidi ospedalieri
- implementare i Servizi di medicina post-acuzie e di medicina domiciliarire nei comuni che perderanno i presidi ospedalieri
- garantire un sistema di trasporto efficace che consenta ai cittadini di raggiungere comodamente l'ospedale unico
- rendere trasparente e partecipativo il percorso decisionale e di progettazione anche attraverso l'indizione di consigli comunali aperti o altre forme di partecipazione.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

 -30/10-  